

DIZIONARIO EPIGRAFICO

DI

ANTICHITÀ ROMANE

DI

ETTORE DE RUGGIERO

COLLABORATORI: Prof. É. BEAUDOUIN (Grenoble). — Prof. E. BORMANN (Vienna). — Prof. R. CAGNAT (Parigi). — Prof. E. CICCOTTI (Milano). — Dott. F. CUMONT (Bruxelles). — Dott. G. DE SANCTIS (Roma). — Capit. E. ESPERANDIEU (Marsiglia). — Prof. E. FERRERO (Torino). — Dott. OTTO FIEBIGER (Lipsia). — Dott. F. FUCHS (Vienna). — Prof. G. GATTI (Roma). — Dott. L. HARTMANN (Vienna). — Prof. F. HAUG (Mannheim). — Dott. E. HULA (Vienna). — Dott. E. KALINKA (Vienna). — Dott. D. KALOPOTHAKES (Atene). — Dott. J. W. KUBITSCHKE (Vienna). — Dott. B. KÜBLER (Berlino). — Prof. W. LIEBENAM (Jena). — Prof. E. LÖWY (Roma). — Dott. L. QUATRANA (Roma). — Dott. K. PATSCH (Vienna). — Dott. A. VON PREMIERSTEIN (Vienna). — Dott. S. RICCI (Roma). — Dott. G. SCHÖN (Vienna). — Dott. A. SCHULTEN (Berlino). — Prof. V. SPINAZZOLA (Napoli). — Dott. P. STICOTTI (Vienna). — Prof. É. SZANTO (Vienna). — Dott. A. TARAMELLI (Roma). — Dott. D. VAGLIERI (Roma). — Prof. J. P. WALTZING (Liegi). — Dott. W. WEINBERGER (Brünn).

FRUMENTARIUS

L. 1,50

ROMA

LORETO PASQUALUCCI, EDITORE

1904



ABBREVIAZIONI USATE SINORA

- | | |
|--|--|
| <p>AC. — Annuaire de Constantine.</p> <p>AI. — Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>AM. — Archives des missions scientifiques et littéraires.</p> <p>AV. — Allmer. Inscriptions antiques de Vienne.</p> <p>AZ. — Archäologische Zeitung.</p> <p>BA. — Bulletin de la Société des antiquaires de France.</p> <p>BD. — Bullett. d'archeologia e storia Dalmata.</p> <p>BE. — Bulletin épigraphique dirigé par R. Mowat.</p> <p>BG. — Bulletin de la Gaule.</p> <p>BH. — Bulletin de correspondance hellénique.</p> <p>BI. — Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>BJ. — Bonner Jahrbücher (Jahrbuch des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande).</p> <p>BL. — Boissieu. Inscriptions de Lyon.</p> <p>BM. — Bullettino della Commis. archeologica municipale di Roma.</p> <p>BRh. — Brambach. Corpus inscriptionum rhenanarum.</p> <p>C. — Corpus inscriptionum latinarum.</p> <p>CIA. — Corpus inscriptionum atticarum.</p> <p>CIG. — Corpus inscriptionum graecarum.</p> <p>CR. — Compte-rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.</p> <p>DS. — Donati ad novum thesaurum Murat. Supplementum.</p> <p>EE. — Ephemeris epigraphica corporis inscriptionum latinarum supplementum.</p> <p>FI. — Fabretti. Inscript. antiquarum etc explicatio.</p> <p>FL. — Foucart-Lebas. Voyage archéol. en Grèce et en Asie Mineure. Explication des inscriptions (continuata da Waddington).</p> | <p>G. — Iani Gruteri corpus inscriptionum</p> <p>GI. — Gorii inscript. antiq. in Etruriae urb. exstantes.</p> <p>H. — Hermes. Zeitschrift für classische Philologie.</p> <p>HG. — Herzog. Galliae Narbonensis provinciae Romanae historia etc.</p> <p>IH. — Mommsen. Inscriptiones confoed. Helveticae latinae.</p> <p>JB. — Jullian. Inscriptions de Bordeaux.</p> <p>KAA. — Kiepert. Atlas antiquus.</p> <p>LN. — Lebègue. Épigraphie de Narbonne.</p> <p>M. — Muratorii novus thesaurus veterum inscriptionum.</p> <p>MOe. — Archäol.-epigraph. Mittheilungen aus Oesterreich</p> <p>NS. — Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei.</p> <p>O. — Orelli. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>OH. — Orelli-Henzen. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio.</p> <p>RA. — Revue archéologique.</p> <p>RC. — Revue critique.</p> <p>RE. — Revue épigraph. du Midi de la France.</p> <p>RS. — Thomae Reinesii syntagma inscr. antiquarum.</p> <p>RSS. — Revue des sociétés savantes.</p> <p>RPh. — Revue de philologie.</p> <p>SI. — Corporis inscript. lat. Supplementa Italica.</p> <p>SIA. — Smetii inscr. antiquae.</p> <p>SR. — Spon. Recherche des antiq. curiosit. de la ville de Lyon.</p> <p>WE. — Wilmanns. Exempla inscriptionum latinarum.</p> <p>WZ. — Westdeutsche Zeitschrift.</p> |
|--|--|

Proprietà letteraria riservata per ogni diritto.

FRUMENTARIUS (negotiator). — v. Frumentatio.

FRUMENTATIO. — Questa parola nel suo significato di distribuzione di frumento pubblico alla plebe urbana, è usata la prima volta nel monum. Ancyr. III. 11. *consul undecimum duodecim frumentationes frumento p[ri]vatim coempto emensus sum.* cf. testo greco 8, 3: *καὶ ἐνδέκατον ὑπατος δώδεκα σιτομετρήσεις ἐκ τοῦ ἐμοῦ βίου ἀπεμέτρησα.*

La legge frumentaria di C. Gracco introdusse in Roma, addossandone le spese all'erario, quelle stabili distribuzioni di frumento a prezzo ridotto, che poi dalla legge Clodia furon rese affatto gratuite. E noi crediamo che il termine *frumentatio* assumesse l'accezione di « distribuzione pubblica di frumento » (nella quale accezione del resto oltre che nel citato luogo del mon. Ancyr. ci appare, che io sappia, due volte sole in tutta la letteratura latina, e cioè in Svetonio, Aug. 40. 42), solamente dopo che le distribuzioni ufficiali di grano, per l'opera di C. Gracco, acquistaron con la loro periodicità valore d'istituto; e forse anzi solamente dopo l'introduzione della loro gratuità.

Prima di C. Gracco, in Roma furon attuate elargizioni di grano a prezzo ridotto solo in casi straordinarii: e ciò si riconnette col fatto che una delle principali incombenze della cura dell'annona, dovè sempre esser quella del mantenimento sul mercato d'un prezzo moderato del frumento. È evidente che l'unico mezzo col quale si poteva a ciò riuscire, era quello che i magistrati o ufficialmente, o officiosamente, con mezzi cioè o conferiti dallo Stato o privati, acquistassero direttamente del grano, ogni qualvolta il suo prezzo, per ragioni di scarso raccolto, o di artifici commerciali si elevava eccessivamente, e lo vendessero con una qualche riduzione. Non solo però in caso di carestia furon compiute distribuzioni straordinarie a prezzo ridotto, ma anche in altre occasioni con intenti più o meno direttamente politici.

Noi vogliamo qui studiare l'istituto delle frumentazioni ordinarie, senza trascurare i suoi antecedenti costituiti dalle distribuzioni straordinarie dei tempi anteriori ai Gracchi.

I

Notizie tradizionali di elargizioni straordinarie di frumento sino ai Gracchi.

1) *Periodo regio.* — La tradizione si compiace sovente a rappresentare i primi re co-

me benefattori del popolo. Tullo Ostilio beneficò la plebe col terreno che Romolo avea conquistato e che Numa avea tenuto per sè (Dionys. 2, 63 cf. 3, 1. Pais, Storia di Roma I, 1 p. 244. 325). Il cronografo del 354 parla di doni fatti da Anco Marzio alla plebe (Svet. rel. Reiff. p. 319 cf. Plin. nat. hist. 31, 89. Pais, op. cit. p. 248. n. 4 cf. p. 307). Ciò non ostante non ci sono ricordate mai elargizioni di grano. Solamente nel cronografo del 354, (Mommsen in Abhandl. der Sächs. Gesellsch. I, 645. Chron. min. Frick. p. 114, n. 6) nella fonte del quale era accentuata la tendenza a porre i re in una favorevole luce democratica (v. Pais, op. cit. p. 406), di Servio Tullio, al quale venivano attribuite tante altre disposizioni (Dionys. 4, 8. Liv. 1, 42 Cic. de repub. 2, 21, 38), dice: « Hic votum fecit ut quotquot annos regnasset tot ostia ad frumentum publicum constitueret ». (cfr. Aurelio Vitt. de vir. ill. c. 7 « ac post plebi distribuit annonam »).

2) *Periodo repubblicano sino alla creazione dell'editilità curule.* — Racconta la tradizione che quando Roma nel secondo anno della repubblica (o, stando ad un diverso ordinamento dei fasti, nel terzo) si vide sorgere contro come adiutore di Tarquinio, Porsenna; i patrizii, spaventati dalla gravità della situazione, cercarono di gratificarsi la plebe con diversi provvedimenti popolari, tra i quali appunto l'invio di persone che facessero incetta di grano nelle città dell'agro Pomptino e in Cuma (Liv. 2, 9 cf. Dionys. 5, 26, che espone un po' diversamente le cose). Una simile incetta di grano si tentò di fare nell'Etruria, nell'agro Pomptino, a Cuma e in Sicilia, durante la carestia del 492 a. C., ma per spiacevoli complicazioni l'esito fu che solamente poco grano giunse dall'Etruria, col quale « sustenta est plebs » (Liv. 2, 31), e che si dovè fare assegnamento su quello venuto dalla Sicilia (Liv. l. c. Dionys. 7, 1 dal quale si ricava che secondo la comune cronologia degli annalisti, l'ambasceria per il grano fu inviata diciassette anni dopo la cacciata dei re, cioè nel 491 a. C., secondo i computi di Dionigi, e nel 492 a. C. secondo Varrone, e che Licinio Gellio e molti altri scrittori scambiavano il nome di Gelone con quello di Dionisio di Siracusa cf. Pais, op. cit. p. 429, 1). Fu precisamente a proposito della discussione del senato circa le modalità colle quali si dovea distribuire questo grano al popolo, che si manifestarono gl'intenti anti-

plebei di Coriolano, e sorse la contesa tra lui e la plebe, che lo portò alla cacciata della città. Si raccontava che prima di questo estremo, il senato per calmare gli animi esasperati dei plebei, avesse decretato che il frumento e le altre derrate fossero vendute a prezzo bassissimo (v. Bonghi, Storia di Roma I p. 363).

Spurio Cassio poi per compensare le modificazioni che Proculo Verginio voleva introdurre nella legge agraria da lui presentata, fece innanzi la proposta che fosse restituito alla plebe il denaro che già si era ricavato da quella vendita (Liv. 2, 41). Fu allora che i patrizi fecero credere che egli con ciò mirasse a diventare re, e lo accusarono (Pais, op. cit. p. 433).

Sotto l'anno 474 abbiamo una notizia generica di Dionys. (9, 25) che ci informa che in occasione di carestia i consoli mandarono dei messi nei luoghi vicini, per comperare grano, e obbligarono i privati a vendere il frumento di riserva a prezzo conveniente.

Nel 440 a. C., scoppiata una grave carestia, il senato, per porvi riparo, creò prefetto dell'annona L. Minucio, il quale, non ostante la buona volontà, non riuscì a trovare un rimedio al terribile flagello (Liv. 4, 12, 6).

Spurio Melio raccolse molto grano dall'Etruria e da Cuma (Liv. 4, 13. Dionys. 12, 1), e cominciò a distribuirlo gratuitamente al popolo, onde fece sorgere il sospetto legittimo che aspirasse alla tirannide. Dopo che egli fu tolto di mezzo per mano di C. Servilio Ala (Liv. 4, 13-15. Dionys. 12 fr. 1-4. Cic. de sen. 56; de domo 38, 101. Val. Mass. 5, 3, 2; 6, 2, 1 cf. Pais, op. cit. p. 460 seg.), L. Minucio, il quale secondo una versione, diversa da quella accolta da Livio (4, 12, 8), sarebbe stato cooptato undecimo tribuno della plebe (Liv. 4, 13, 7. Plin. nat. hist. 18, 3. Mommsen, Hermes 3 p. 266; St. R. 2^o, p. 672 n. 1.; Röm. Forsch. 2 p. 214) distribuì il grano che Spurio Melio avea raccolto, pel misero prezzo di un asse al moggio; onde fu onorato con una colonna posta fuori della porta Trigemina, alla quale era sovrapposto un bue dorato (a. 439 a. C. Liv. 4, 16, 2. Dionys. 12, fr. 4. Plin. nat. hist. 34, 21. Babelon Monn. de la Rép. rom. 2, 229. Pais, op. cit. p. 460, 2. De Rossi, Ann. dell'Ist. 1885 p. 226).

Altre notizie di accumulamento di frumento in Roma, fatto evidentemente con lo scopo di portarne il prezzo a misura inferiore a quella del mercato, sono date da Livio sotto

gli anni 433 a. C. (4, 25, 4: « in Etruriam Pomptinumque agrum et Cumas, postremo in Siciliam quoque frumenti causa misere »), e 412 a. C. (4, 52, 5: « iam fames quam pestilentia tristior erat, ni dimissis circa omnes populos legatis, qui Etruscum mare, quique Tiberim accolunt, ad frumentum mercandum, annonae foret subventum. Superbe ab Samnitibus, qui Capuam habebant Cumasque, legati prohibiti commercio sunt, contra ea benigne ab Siculorum tyrannis adiuti; maximos comemeatus summo Etruria studio Tiberis devexit »).

Esposte queste varie notizie di distribuzioni straordinarie di frumento a prezzo ridotto, quali la tradizione ce le conserva pel tempo che va dal periodo dei re alla fine del secolo V a. C., tratteggiamone brevemente la critica.

Da questa esse non possono naturalmente pretendere di essere riconosciute autentiche. Le ragioni sono (a prescindere dalle due ultime che pure del resto rientrano in un periodo la cui tradizione è assai incerta cf. Pais, op. cit. 2 p. 21 segg.), in linea generale quelle stesse che inducono ad impugnare la storicità della tradizione di tutto il periodo regio e del periodo che va dalla caduta della monarchia al Decemvirato, alla sedizione di Ardea e alla congiura di Spurio Melio (v. Pais, op. cit. p. 268-409, 462-606). Ma se da una parte l'inattendibilità generica della storia di questo periodo basterebbe di per sé a far respingere le nostre notizie; dall'altra va osservato che anche un esame limitato ad esse solamente, vale a mostrarle prive di ogni fondamento, e fornisce nuovi elementi alla critica della tradizione, e preziosi indizi cronologici della formazione di quest'ultima. Così la notizia del cronografo del 354 rispetto a Servio Tullio presuppone (vedi la edizione del Mommsen p. 650. n. 19 cf. Pais, op. cit. p. 522. Hirschfeld, Annona p. 63) l'esistenza del porticus Minucia, il quale non sorse prima del 110 a. C., in cui l'innalzò M. Minucio, il trionfatore dei Traci (Vell. 2, 8, 3), e non fu adibito a scopo frumentario che nientedimeno col tempo di Claudio (v. più sotto). Questa medesima notizia convalida la constatazione del fatto, che la storia della monarchia ebbe dei suoi primi narratori plebei, i quali nel loro racconto si uniformarono alla tendenza di fare dei re altrettanti creatori delle libere istituzioni del popolo o meglio della plebe romana (v. Pais, op. cit. p. 405); e che questa tendenza contribuì specialmente alla formazione della tra-

dizione Serviana, la quale volle davvero rappresentare in Servio Tullio la glorificazione dei diritti popolari.

La notizia dell'invio dei mezzi per raccogliere frumento subito dopo la cacciata dei re, è esposta, come abbiamo già notata, con circostanze diverse da Livio e Dionys. Il Lipsio che ignorava naturalmente la notizia del cronografo, la riteneva come la testimonianza della più antica frumentazione; ed il Contarini (p. 933) osservava che essa fa menzione non di elargizione, ma di accumulamento di grano. Se non che mi pare che Livio e Dionysio si dovessero rappresentare come scopo di questo accumulamento una distribuzione a prezzo moderato.

Passando poi alle notizie frumentarie che si riferiscono al tempo di Coriolano, Sp. Cassio e Sp. Melio, è stato già da tempo riconosciuto che esse proiettano nel secolo V a. C. quella che fu la concezione storica, e costituì il nucleo fisionomico delle lotte del tempo dei Gracchi. Le varie leggi frumentarie ebbero naturalmente scopo politico, e ciò fece sì che anche nei tempi precedenti le lotte di partito venissero concepite come lotte pel frumento, o per lo meno come riconnettenti in qualche maniera, nei loro motivi, col vetto-vagliamento del popolo.

Per la critica della leggenda di Coriolano, vanno consultati il Mommsen (*Röm. Forsch.* 2 p. 112) e il Pais (*Studi storici* 3 p. 71. 263; *Storia di Roma* 1 p. 496), il quale, com'egli stesso dichiara, si attiene generalmente alle conclusioni del Mommsen, ma qua e là se ne allontana, ed è indipendente specie dove indaga la genesi e il significato della leggenda.

Per la leggenda di Sp. Cassio vanno parimenti esaminati il Mommsen (*Röm. Forsch.* 2 p. 153 segg. e 164 segg.) e il Pais (op. cit. p. 504), il quale si allontana dal Mommsen specialmente dove non reputa storica la figura tradizionale di Cassio e dove, rispetto al *foedus Cassianum*, non accetta la data del V secolo. Importa per noi osservare soltanto, che alcuni tratti che si riferiscono alla legge agraria di Cassio, sono duplicazioni di fatti storici avvenuti all'età dei Gracchi, del console C. Fannio e di Druso (v. Dionys. 8, 72. 78 Plut. C. Gracc. 12. App. bell. civ. 1, 23 cf. Mommsen op. cit. p. 153. 164 segg.). Si noti inoltre che non si può credere che sin dal 493 a. C. venisse del grano dalla Sicilia. Che gli annalisti raccontando ciò anticipassero un fatto di tempo posteriore, è dimostrato, oltre che dall'anacronismo in cui essi cadono affer-

mando che il pane era mandato in dono da Dionisio di Siracusa (Dionys. 7, 1); dal parlare che essi fanno della dedica di una statua a Cerere coi beni di Spurio Cassio (Liv. 2, 41, 10. Calpurnio Pisone in Plin. nat. hist. 34, 30 e 15. Dionys. 8, 78. Val. Max. 5, 8, 2). Una simile dedica infatti presuppone la pratica del rito greco nel culto di Cerere, il quale rito certamente nel 493 a. C. non era stato ancora introdotto a Roma (v. Pais, op. cit. p. 511).

Nè le notizie delle frumentazioni ai tempi di Sp. Melio e di L. Minucio possono aspirare a maggiore attendibilità di quelle dei tempi di Coriolano e di Cassio. Infatti il Pais, (op. cit. p. 539) dimostra che la storia di Sp. Melio si deve ritenere per più ragioni come la duplicazione di quella di Sp. Cassio.

In essa infatti si riscontra l'influenza degli stessi fatti che contribuirono a far dipingere Sp. Cassio come un predecessore dei Gracchi; onde già Quintiliano osservava che le gesta di Sp. Melio ricordavano quelle di C. Gracco e confrontava l'opera di Servilio Ala con quella di Scipione Nasica (v. 13, 24 cfr. Pais 543 n. 2). Ed invero alla tradizione delle gesta di Servilio Ala dovette portare il principale contributo la legge Servilia, che, distruggendo l'opera dei Gracchi, restituì al senato i giudizi (106 a. C. Tac. Ann. 12, 60); e la tradizione di Minucio sorge col proiettamento parziale delle gesta dei Minucii del 3.° e del 2.° sec. a. C., al V. sec. a. C. (Minuci, fautori della plebe nel 216 sono in Liv. 23, 21, 6 — nemici degli Scipioni appaiono in Corn. Nep. presso Gellio N. A. 6, 19, 1 — ed un Minucio tribuno della plebe nel 121, che contribuisce più di ogni altro a fare abrogare la legge di C. Gracco è ricordato in Oros. V, 12, 5; Floro II, 3, 4 Autore de vir. ill. 65; cfr. Pais. p. 542).

Spurio Melio infine non è che l'eponimo dell'*Aequimelum* (Pais 543). Se questi vari elementi si fusero o no nella leggenda pel concorso di motivi topografici e mitologici, come vuole il Pais (p. 547), non intendo qui esaminare. Solo noto che dal complesso di questi motivi si dovrebbe ad ogni modo escludere quello dell'esistenza del *porticus Minucia* perchè questo portico come abbiamo già osservato, e come ripeteremo in seguito; non ebbe destinazione frumentaria, se non nel tempo in cui l'inclusione di Minucio nella leggenda di Sp. Melio e Servilio Ala era sicuramente avvenuta. Che la redazione della leggenda fosse ad ogni modo molto tarda lo

dimostrano sempre molti indizi, oltre quelli che derivano dal riflesso dell'età Graccana. Si parla ad esempio di una statua dorata dedicata a Minucio, mentre da altra parte si afferma che monumenti simili non furono introdotti in Roma prima del '81 a C. (Liv. 40, 34 Val. Mass. 2, 5, 1). Si attribuisce parimenti a Minucio la prefettura dell'annona, la cui cura come officio di una magistratura straordinaria a sé non compare che nel 104 a C. per la prima volta (Cic. de harusp. resp. 20, 43; pro Sexto 17, 39; Mommsen *Röm Forsch.* 2, 214 St. R. 2^a 672. Tito Livio 2, 17, 5 sotto l'anno 259/495 sembra ricordare un'altra prefettura straordinaria dell'annona, ma anche essa si riconnette con un racconto di redazione molto recente, con quello cioè della dedicazione del tempio di Mercurio. — Mommsen 671 n. 5).

Riassumendo dunque quanto per via di analisi abbiamo appurato sin ora, dobbiamo concludere che tutte le notizie che si riferiscono a distribuzioni di frumento a prezzo ridotto, fatte in Roma sino alla fine del V secolo, non possono aspirare ad essere riconosciute come aventi un fondamento di storicità, e vanno invece proclamate mancanti di ogni seria documentazione. Ciò peraltro non toglie che simili distribuzioni possano in realtà avere avuto luogo di tempo in tempo. Niente infatti di più probabile che circostanze di carestie o desiderio di popolarità imponessero talora ai re o al senato distribuzioni di frumento a prezzo moderato. Chiarendo adunque la nostra idea, dovremo dire che la tradizione delle frumentazioni, durante il periodo di cui parliamo non ha nelle sue particolarità e nelle sue circostanziazioni valore storico, rappresentando queste in genere delle anticipazioni evidenti; ma in linea generale deve corrispondere ad una pratica realmente usata. Deve essere ciò appunto che, secondo noi, ha potuto agevolare il plasmarsi della tradizione colle sue anticipazioni.

Posto adunque che distribuzioni di frumento dovettero aver luogo in determinate occasioni anche prima del IV secolo, è evidente che nella monarchia vi dovettero provvedere i re; nel periodo repubblicano invece l'iniziativa ne dovette spettare al senato, l'attuazione ai consoli. Con ciò si accorda una parte della tradizione; il che conferma la persistenza di certi ricordi generici, che poterono moderare e guidare la sua redazione. Questa parte è rappresentata da Liv. 2, 9, 6 — 2, 34 — Dionys. 7, 1; 9. 25. Liv. 4, 25, 4

— 4, 52, 5 (quest'ultimo passo si riferisce a trib. mil. cons. pot.). Ma altre notizie tradizionali assegnano invece l'amministrazione di queste distribuzioni occasionali a magistrature straordinarie (Liv. 2, 27, 5 — 4, 12, 8) o ad edili (Plinio NH 18, 3, 15; M. Marcius aedilis plebis primum frumentum populo in modis assibus datavit — il Lipsio correggeva *primum in primus*, il Contareni p. 940 dimostrava ingiustificata la correzione; il Mommsen sembra accettarla; 503 n. 1, non così il Detlefsen nell'edizione Weidemann 1868 e nemmeno il Mayhoff in ed. Lipsia 1892). — Nell'un caso e nell'altro però commettono populo in modis anticipazioni, come abbiamo già osservato rispetto alle notizie che si riferiscono a magistrature straordinarie; e come, per quella di Plinio che si riferisce all'edile M. Marcio, risulta dal fatto che l'istituto originario dell'edilità, quale esso fu prima della riforma del 388, non ebbe mai competenza in affari che riguardassero l'universalità dello stato (v. Mommsen St. R. 2^a 477 n. 1^a cfr. 503 n. 1^a Pais 543 n. 1^a Diz. ep. I, 209 segg.).

Parimenti anticipatoria andrà considerata l'altra notizia di Plinio (18, 3, 16) che parla di distribuzioni fatte dall'edile T. Seio, se la si voglia proiettare col Pais (p. 543, n. 1^a) a tempi anteriori all'edilità curule, al che invero non dà alcun diritto Plinio l. c. che la pone tra il 439 ed il 250.

Del tutto destituita di fondamento è l'altra notizia Pliniana (l. c.), che fa Minucio tribuno della plebe (cfr. Liv. 4, 13, 7: v. sopra).

3). *Periodo repubblicano dalla creazione dell'edilità curule ai Gracchi.* Le poche notizie che abbiamo, ce le mostrano tutte attuate col l'intervento degli edili curuli. Così sappiamo che nel 299 a C. furono evitati gli estremi della carestia per la cura colla quale Fabio Massimo nella sua edilità (curule) provvide a radunare e a far trasportare del frumento, il quale certo fu distribuito a prezzo moderato (v. Liv. X, 11; Livio stesso però dubita che nel 299 fosse stato edile Fabio Massimo); nel 203 gli edili curuli Falto e Buteo vendettero del frumento venuto di Spagna a 4 assi il moggio (Liv. 30, 26, 6); nel 201 gli edili curuli L. Valerio Flacco e L. Flaminio spacciarono grano allo stesso prezzo (Liv. 31, 4, 6); nel 200 gli edili curuli M. Claudio Marcello e S. Aurelio Peto giunsero al prezzo di due assi il moggio (Liv. 31, 50, 1); che fu mantenuto nel 196 dagli edili curuli C. Flaminio e M. Fulvio Nobiliore (Liv. 33, 42, 8). Durante il

trionfo di L. Metello del 250 a. C. (Plinio nat. hist. 18, 3, 17) fu spacciato frumento al prezzo di un asse, e mi pare indubitato, sebbene non sia espressamente tramandato, che anche in quell'occasione si dovessero ingerire della cosa gli edili curuli (Nei prezzi sinora riferiti Rubino in « De Serv. cens. summis » crede si tratti degli assi del valore di un sestertio, cfr Marquardt 2^a 114 n. 7). In questo stesso contesto va riferita la notizia di una distribuzione di frumento al prezzo di un asse al moggio, fatta da M. Seio (Cic. de off. 2, 17, 58 cfr. Plin. nat. hist. 15, 1 che attribuisce allo stesso M. Seio una distribuzione di olio a prezzo ridotto per la durata di un anno intero), durante la sua edilità. M. Seio fu contemporaneo di Cicerone, e la notizia è perciò posteriore ai Gracchi, tuttavia essa va posta in questo nostro capitolo perchè è del tutto estranea alle frumentazioni introdotte dalle varie leggi frumentarie. È chiaro che queste non impedirono distribuzioni straordinarie (v. ad esempio Cic. Verr. III 90 cfr. Mommsen Tribus 179 n. 3).

Esaminando tutte queste notizie delle frumentazioni sino ai Gracchi, vediamo che gli edili curuli talora agiscono come organi della liberalità pubblica; tale altra invece agiscono essi personalmente, sostenendo le spese delle distribuzioni coi loro mezzi. Abbiamo così due categorie nette di elargizioni: 1.^a Elargizioni di stato 2.^a Elargizioni private di edili. Nella prima categoria rientrano senza dubbio quelle testificate da Liv. 30, 26, 6; 31, 4, 6; 31, 50, 1. Nella seconda va posta certamente quella di M. Seio (Cic. de off. 2, 17, 58). Di natura incerta sono le frumentazioni di cui Liv. 10, 11, 9; 33, 42, 8; Plinio 18, 3, 16 (seppure a quest'ultima si debba attribuire un qualche valore: v. sopra p. 228; l'altra notizia Pliniana riguardante M. Marcio 18, 3, 15 abbiamo già detto che va completamente da parte; v. l. c.). Il Mommsen (2^a, 503, n. 2) non cerca di interpretare in un senso determinato queste ultime frumentazioni; e di assegnarle all'una o all'altra categoria. Il Marquardt invece (p. 114) attribuisce alla prima categoria quella di cui è menzione in Livio 33, 42, 8, che io invece colla Pliniana 18, 3, 16 (ripeto, se autentica), vorrei piuttosto porre nella seconda. A distribuzione dell'un genere o dell'altro può alludere la moneta di M. Fannio e di L. Critonio, in cui dinanzi a due magistrati seduti sta una spiga ed una testa di Cerere (Mommsen R. MW. 592).

Prima di passare al periodo Graccano, oc-

corre ripetere che tutte queste distribuzioni, sia che appartengano alla prima, sia che appartengano alla seconda categoria, le vediamo attuate da edili curuli. Il Contareni da ciò credeva potersi permettere l'induzione: « Ex his tamen intelligere licet curationem annonae, eiusque populo distribuendae munus ab aedilibus plebis ad curules esse translatum ». Ora ciò è del tutto arbitrario, perchè certamente anche gli edili della plebe ebbero da fare, dopo l'istituzione dell'edilità curule, colla cura dell'annona (v. Liv. 26, 10, 1; Mommsen 502 n. 4; Diz. Ep. I p. 233). Sicchè il trovare implicati colla distribuzione del frumento i soli edili curuli deve essere casuale per quanto riguarda le elargizioni o gli abbassamenti di prezzo fatti a spese private; e se non si vuol ritenere tale anche per le distribuzioni di stato, occorre pensare che il Senato avesse l'abitudine di affidarne la delegazione agli edili curuli, avendo riguardo alla maggiore eminenza del loro collegio (Mommsen St. R. 2^a 502 n. 2).

Passiamo ora a tratteggiare nel seguente capitolo l'ulteriore.

II

Storia delle frumentazioni dai Gracchi in poi.

1). *Leggi frumentarie.* — Fino ai Gracchi la cura dell'annona si era limitata, come abbiamo veduto, a mantenere ad un livello medio il prezzo del frumento, e solo in casi straordinari erano state fatte delle distribuzioni a prezzo ribassato, per deliberazione del Senato, o per libera iniziativa degli edili. Coi Gracchi invece comincia un nuovo periodo, nel quale l'annona viene convertita in parte in servizio pubblico (Ferrero Grandezza e Decadenza di Roma I, 91), e si sancisce il principio che lo stato deve non solamente provvedere a che Roma sia fornita continuamente di grano, ma garantirne a tutti l'acquisto, vendendolo ad un prezzo molto ribassato. A questo principio fu ispirata la

a) *Lex Sempronia frumentaria.* Fu presentata da C. Gracco nel 123, (v. Kornemann in Beitr. z. Alt. Gesch. 1903 I beiheft. p. 43 e 47 Cfr. Mommsen RG. II^a 105) e il contenuto possiamo dedurlo da Schol. Bob. p. 300 Orelli. Esso era: « Ut populus pro frumento quod sibi publice daretur, in singulis modios senos aeris et trientes pretii nomine exsolveret ». Cfr. p. 303: C. autem frater ejus (Ti. Gracchi) illam frumentariam (legem ferebat) ut seuis aeris et trientibus modios singulos populus acciperet. (Questa stessa ci-

fra va perciò reintegrata in Cic. pro Sexto 25, 55, dove si dovrà leggere « remissis senis et trientibus » ed in Liv. ep. 60, dove dovrà leggersi: « C. Gracchus...., perniciosas aliquot leges tulit, inter quas frumentariam ut senis cum triente frumentum plebi daretur ». È merito del Mommsen — Röm Trib. p. 179 oss. 4 cfr. 182 oss. 18. — avere in base a Schol Bob. fissato la cifra giusta, fondata anche sull'esame dei manoscritti di Cicerone, Livio, Asconio. V. poi Cic. pro Sexto 48, 103, Tusc. 3, 20, 48; App. b. c. 1, 21; Lange 2 p. 643 n. 1.^o; Madvig p. 359 nota; Marquardt 114 oss. 9). Veniva dunque assicurato un prezzo di sei assi ed un terzo al moggio, un prezzo cioè che non rappresentava nemmeno la metà di ciò che il frumento costava allo stato, e che doveva esser quindi di gran lunga inferiore al prezzo del mercato. (Sui prezzi del frumento v. Marquardt p. 111 n. 8). La legge Sempronia frumentaria perciò faceva davvero rifiutare il proletariato; sanciva una specie di lista civile pel popolo sovrano di Roma. (Cfr. Lange. 643). Se d'altra parte essa costituiva un onere gravissimo per le casse dello stato (cfr. Cic. de off. 2, 21: magna largitio; exhauriebat igitur aerarium); non la si potrebbe però da questo punto di vista tacciare di imprevidenza, giacchè abbastanza floride erano allora le condizioni dell'erario, per quanto un po' dissestate dalla guerra di Spagna. Inoltre Gracco stesso avea pensato ad assicurare un aumento dell'entrate col suo sapiente riordinamento fiscale della provincia di Asia (Cic. Verr. 3, 6, 12; Front. epist. ad Ver. 2, 4 p. 121 ed. Francoforte 1816; Diod. Sic. 34 fr. 25; App. b. c. 5, 4; Marquardt 1, 338; 2, 203. Ferrero o. c. 1. 90) e con un aumento dei diritti doganali sugli oggetti di lusso importati dall'Oriente (Vell. 2, 6). Sotto altri rispetti solamente si può tacciare di poca sapienza politica la legge di Gracco. Mentre egli si era forse proposto di giovare ai possidenti di tutta Italia, provocando larghi acquisti pubblici di grano; era inevitabile invece che l'assicurazione della modicità delle spese pel vivere dovesse contribuire a richiamare in Roma gli ultimi avanzi di quella parte del proletariato agricolo che godeva la cittadinanza romana; onde la sua legge veniva ad ostacolare anzichè agevolare il rifiorimento dell'agricoltura, e l'affollamento del proletariato in Roma celava i germi di maggiori pericoli, i quali avrebbero avuto il loro ulteriore sviluppo coll'estensione della cittadinanza romana; quell'estensione

precisamente, che faceva anche essa parte di tutto il programma sociale di C. Gracco. Vero è che a suo onore si deve riconoscere che egli intravvide questo lato debole della sua legge, e cercò di paralizzarne le tristi conseguenze colle sue proposte di fondazioni di colonie a Squillace, Taranto e Cartagine. Queste colonie doveano essere formate non di poveri, come per l'innanzi, ma di persone benestanti, mercanti e capitalisti (Plut. C. Gracco 9, cfr. Callegari. La legislazione sociale di C. Gracco p. 99, Ferrero o. c. p. 95); è chiaro però che C. Gracco se le doveva rappresentare come futuri centri d'attrazione anche del proletariato, perchè le località in cui le spediva erano le più adatte di Italia ad assicurarne un florido sviluppo economico.

Quali saranno state colla legge di C. Gracco le condizioni di ammissibilità alle frumentazioni? Doveva naturalmente essere inerente allo scopo politico della legge l'esclusione delle donne e dei fanciulli, e la limitazione del privilegio a coloro che godevano il diritto di cittadinanza, che fu sempre condizione così essenziale per l'ammissibilità alle frumentazioni, che il godimento di queste viene avanzato come prova di quello (Cic. pro Archia 5). Egli è che C. Gracco voleva accaparrarsi il proletariato, ma quel proletariato naturalmente che potesse far valere la sua azione nella vita dello stato (cfr. Lange 1, 33). Al di fuori di questa limitazione nessun'altra però ve ne doveva essere, nè di grado, nè di censo, giuridicamente fissata, come dimostra il fatto che il consolare Pisone prese egli pure parte ad una frumentazione (Cic. Tusc. 3, 20, 48; App. b. c. 1, 21). Peraltro nello spirito e nel fatto si doveano venire a ritenere esclusi tutti i benestanti, per lo meno tutti i senatori e i cavalieri. Le leggi frumentarie ebbero sempre sopra a tutto di mira i poveri *οἱ ἄποροι* Dionys IV, 24, Dio Cass. 38, 13 Plut. Cat. Min. 26 cfr. Sallustio Hist. rel. 1, 41, 11 cfr. 3, 61, 19 Dietsch cfr. 1, 55, 11 e 3, 48, 19 Maurenbrecher e ciò giustifica l'errore di Plut. C. Gr. 5 che solamente i poveri potessero essere ammessi), e perciò fu stabilita come necessaria la presenza personale nel luogo delle distribuzioni (il che risulta dall'aneddoto stesso di Pisone v. anche Lange III, 33).

Quanto all'entità delle distribuzioni, è chiaro che una misura doveva essere fissata, se non altro per impedire molte commode speculazioni. Quale essa fosse però non è tramandato. Il Mommsen, considerando che la legge *Terentia Cassia* quanto alle norme del prezzo

sembra una ripetizione della Semproniana, riportava a quest'ultima la stessa misura di distribuzione della prima, cioè cinque moggi mensili. (Tribus 180 cfr. 182 e 183 e RG. II⁷ 105,) ma questa congettura è assai incerta, come già rilevavano il Nasse p. 10 ed il Marquardt p. 114 n. 10. Che ad ogni modo sin d'allora le distribuzioni avveniranno mensilmente è indubitato (cfr. App. b. c. 1, 21 ἐμμονον σιτηπέσιον).

Un'altra legge frumentaria fu la

b). *Lex Apuleia*. La presentò I. Apuleio Saturnino ventitre anni dopo quella Semproniana (100 a. C.). Essa faceva abbassare il prezzo del grano di distribuzione, ad un grado veramente irrisorio, a 5/6 cioè di asse (Auct. ad Herrenn, I, 12, 21: « Cum. I. Saturninus legem frumentariam de semmissibus et trientibus laturus esset, Q. Caepio, qui id temporis quaestor urbanus erat, docuit senatum aerarium pati non posse largitionem tantam »). Questa legge peraltro venne subito annullata dopo la caduta di Saturnino (v. Cic. de leg. 2, 6, 15. cfr. Mommsen Tribus 180, 181). Si capisce perciò bene come in quell'anno stesso (100 a. C.) i questori Cepione (Q. Cepione deve essere stato questore nel primo o nel secondo tribunato di Saturnino, quindi nel 103 o nel 100 a. C. ed il Mommsen a ragione preferisce quest'ultima data. Cfr. Mommsen R. G. II⁷ 201-nota e 203 seg.) e Pisone fecessero battere una grande quantità di monete colla scritta « *Ad Fru(mentum) Emu(ndum) ex S. C.* ». Certamente l'intento si era quello di mostrare al popolo quanto costasse il frumento, e come perciò inopportuna fosse qualsiasi proposta di abbassarne ancora il prezzo a spese dello stato (Mommsen G. d. R. MW p. 560 n. 175).

Parimenti senza successo rimase una terza legge frumentaria, cioè la

c). *Lex Livia*. Essa presentata da M. Livio Druso nel 91 a. C.; (Mommsen R. G. II⁷ 214). rispecchiava assai probabilmente la stessa tendenza di quella Apuleia, e fu cassata per motivi formali (v. Liv. ep. 71 Aut. de vir. ill. 66 Val. Mass. 9, 5, 2).

Prima della dittatura di Silla; va posta anche un'altra legge frumentaria, cioè la

d). *Octavia*. Fu presentata da M. Ottavio, e fu certamente diretta ad attenuare la legge Semproniana, non sappiamo se riducendo il numero degli ammessi, o diminuendo la misura di distribuzione, o aumentando il prezzo (Cic. de off. 2, 21, 72. Brut 62, 222. Sall. Hist. rel. I, 62. Maurenbrecher). Parimenti incerto ne è il

tempo. Il Pighius la poneva nel 634, il Fischer nel 680, il Walter. (Gesch. d. R. R. p. 294.) nel 676, il Mommsen in (Tribus 181, n. 14), poco prima o poco dopo la legge Livia, mentre in R. G. III⁷ 25 oss. 2 sembra non precisarne la data. Il Lange rimaneva incerto tra il 635 ed il tempo della guerra sociale (v. II 643 e III 161). Ora che questa legge sia anteriore a Silla sembra cosa assolutamente sicura; ma non altrettanto sicuro mi pare, porla nel momento in cui vuole il Mommsen in Tribus. Non è punto dimostrato infatti che M. Ottavio sia il fratello minore di quel Cn. Ottavio che sarebbe stato console nel 667 (cfr. Drumann G. R. 4, 223). Il citato frammento di Sallustio invece, in cui Ottavio è ricordato prima di Q. Cepione, (il riferimento di questo frammento alle leggi frumentarie, sebbene sia stato negato dal Dietsch e da altri, è fuori di dubbio. v. comm. del Maurenbrecher p. 29.) sembra consigliare di porre la sua opera avanti a quella di quest'ultimo. Pensare però che la legge Ottavia fosse quella legge frumentaria appunto, contro la quale Mario (secondo Plutarco Mar. 4) esercitò resistenza durante il suo tribunato del 634, come faceva il Lange (II, 643) cozza contro il contesto di Plutarco, che mostra l'opposizione di Mario essere stata diretta contro una legge frumentaria estensiva e non restrittiva. Il Mommsen in Tribus (p. 181, n. 11) credeva che questa legge frumentaria fosse quella Apuleia, e che Plutarco avesse assegnato l'opposizione a Mario come tribuno, anziché come console, per semplice errore, ma egli stesso ritirò poi questa sua opinione (R. G. 2. 129 cfr. 191). Tutto consiglia adunque di non arrischiare alcuna data speciale per la legge Ottavia, e solo di limitarsi a ritenerla anteriore a quella Apuleia. Siamo così giunti alla

e). *Abolizione di Silla*. Egli certo, non sappiamo se con una speciale legge Cornelia frumentaria od in forza della legge Valeria. (cfr. Lange I. c.); sopprese completamente l'istituto delle frumentazioni. Infatti: nel 78 a. C. Lepido lamentava, « *populus romanus excutus imperio gloria jure agitandi, inops despectusque ne servilia quidem alimenta reliqua habet* ». (Sall. Hist. I, 41, 11 Dietsch I, 55, 11 Maurenbrecher).

f). *Legge di Lepido e legge Terentia Cassia*. Lepido stesso nel medesimo anno, dopo la morte di Silla, avanzava una nuova legge frumentaria. Gran. Licin. (ed. Bonn p. 42) ci fa sapere infatti: « *Verum [ubi] conveniant tribuni plebis consules uti tribuniciam*

potestatem restituerent, negavit prior Lepidus et in contione magna pars adsensa est dicenti non esse utile restitui tribuniciam potestatem, et extat oratio. Legem frumentariam nullo resistente..... est (Mommsen supplisce largitus, Madvig adeptus in ed. Bonn. p. 43, Bursian in Jahrb. b. 1858, p. 650 locutus, e così Maurenbrecher a Sall. Hist. I. c. 3 p. 21. Marquardt 116 n. 1 tuitus) ut annonae quinque modii populo darentur ». Il Franke (Jahrb. für Philol. suppl. b. III, 254) non riconosce coerente e conseguente questo passo. Bene invece lo lumeggia, a parer mio, il Franke in Jahrb. für Philol. 147 1893 p. 49 segg. Egli così ricostruisce il momento storico (v. p. 51). Dopo la morte di Silla i tribuni della plebe si rivolsero a Lepido, perchè si adoprassero a far restituire loro la pienezza dell'autorità, che era stata così diminuita da Silla. Lepido negò (negavit prior), ed, essendosi i tribuni rivolti a Catulo, ebbero un secondo rifiuto, pure ottenendo che la cosa fosse portata dinanzi ad una *contio*. In questa Lepido mostrò apertamente la sua opinione (et in contione magna pars adsensa est dicenti non esse utile restitui tribuniciam potestatem), ma per indorare la pillola, egli che pure nei suoi ambiziosi disegni e tendenze antisillane (v. Sallustio Dietsch 2, 10 segg, Floro 2, 11 App. b. c. 1, 107; Plut. Pomp. 16 cfr. 15; Drumann G. R. 4 339; Peter G. R. 2^a 133; Ihne R. G. 6, 8; Mommsen R. G. III¹ p. 24 segg. e contro Nietzsche Gesch. d. röm. rep. 2, 10, Franke o. c. p. 49) aveva bisogno di avere dalla sua parte il popolo, fece innanzi la proposta di reintegrare le frumentazioni. Nel 73 a. C. seguì la legge Terentia et Cassia avanzata da C. Cassio Varo e da M. Terenzio Lucullo, alla quale si riporta spesso Cicerone a proposito di spedizioni di grano dalla Sicilia (v. Verr. 3, 90, 163; 5, 21, 52). Dopo la promulgazione di questa legge, si può appurare, come vedremo, che il godimento delle frumentazioni era limitato ad una sola parte della popolazione, la quale cosa si era verificata forse anche al tempo della legge Ottavia (v. sopra p. 231). Rimane però incerto se questa innovazione o rievocazione della legge Ottavia fosse stata introdotta direttamente dalla legge Terentia Cassia, o lo fosse già stata colla legge di Lepido. Il Mommsen l'attribuisce a quest'ultima (R. G. III¹ 25 oss. 2), e stima che essa avesse persistito sino alla promulgazione della Terenzia, e che questa fosse diretta solamente a modificare qualche dettaglio, sovra a tutto a regolare le com-

pere di grano siciliano, per assicurare a Roma la periodicità delle distribuzioni. Il Franke invece (o. c. p. 53) vuole che la legge di Lepido non fosse di natura limitatrice, e che fosse stata presto abrogata; ogni limitazione sarebbe stata introdotta *ex novo* colla legge Terenzia. Ora a me sembra che non si abbiano elementi per risolvere la questione, perchè anche non estendendo il riferimento del lamento contenuto in Sall. 3, 61, 19 Dietsch. « nisi forte repentina ista frumentaria lege munia vestra pensantur: qua tamen quibus modis libertatem omnium aestimavere, qui profecto non amplius possunt alimentis carceris » alla legge di Lepido, come vuole il Mommsen; ma limitandolo alla Terentia Cassia, come vuole il Franke, non ne risulta che limitazioni numeriche fossero state introdotte solo colla Terenzia, giacchè nel passo di Sallustio è parola solamente di limitazioni quantitative, e queste certo erano state introdotte già colla legge di Lepido. Le parole poi, colle quali il senatore Filippo allude alle distribuzioni di Lepido « cum largitionibus rem publicam lacerari videbam » non fanno necessariamente supporre, come vuole il Franke, che l'elargizione dovesse essere allora universale. Rimane adunque che non si può escludere che limitazioni numeriche fossero già state introdotte dalla legge di Lepido, e che la Terenzia Cassia si limitasse a confermarle. Quel che le fonti ci permettano di dire è solamente questo: 1.º La legge di Lepido sancì il principio della distribuzione di cinque moggi mensili; suscitando grave malcontento democratico; il che dimostra che è assai arrischiato crederlo originario della legge Sempronia, come faceva il Mommsen in Tribus, p. 183. 2.º La legge Terenzia mantenne questo principio (passo di Sallustio sovra cit.). Con essa il grano fu venduto allo stesso prezzo del tempo di C. Gracco (Cic. pro Sexto 25, 55 e Asconio in Pison. p. 3 = p. 7. Kiessling); il che non si può escludere che fosse già avvenuto colla legge di Lepido. 3.º L'una o l'altra legge introdusse o rinnovò della limitazioni al godimento del beneficio. Ciò risulta senza alcun dubbio dal fatto che al tempo della legge Terenzia 33000 medimni di grano erano, secondo Cicerone, (Verr. 3, 20, 72) « plebis Romanae prope menstrua cibaria ». Il numero degli ammessi alle distribuzioni adunque, secondo questa notizia, calcolando la razione individuale mensile a cinque moggi, sarebbe stato di circa 39600 persone. Dando al *prope* il valore più elastico che si vuole e si può,

in ragione dell'intento oratorio che Cicerone si prefiggeva; è evidente che non ci si può permettere davvero di far di più che raddoppiarlo. Rimane perciò certo che al tempo della legge Terenzia Cassia non più di 80000 persone usufruivano della vendita di grano a prezzo ridotto (cfr. Hirschfeld. *Annona* p. 3 Marquardt p. 116, n. 4 Beloch. *Die Bevölk.* p. 397). Ora una tanta esiguità del numero non si può spiegare che ammettendo l'introduzione (o rinnovazione) di limitazioni al godimento del beneficio, per opera della legge Terenzia o di quella di Lepido. Della realtà di tale introduzione abbiamo poi una prova diretta nella tradizione. Sappiamo infatti che nel 62 a. C. Catone dovette provocare un senato-consulto diretto a sopprimere le limitazioni esistenti (questo deve essere il significato, o per lo meno il nucleo di verità delle parole di Plut. *Cato* min 26 ὁ Κάτων φοβηθεὶς ἔπεισε τὴν βουλὴν ἀναλαβεῖν τὸν ἄπορον καὶ ἀνέμικτον ὄχλον εἰς τὸ σιτηρέσιον, ἀναλώματος μὲν ὄντος ἑνιαυτοῦ χιλίων καὶ διακοσίων καὶ πεντήκοντα ταλάντων. Il Mommsen in *Tribus* 182 oss. 17 le ritiene inattendibili, certo a torto. Al Marquardt 117 n. 1.^a sembrano forse di contenuto più oscuro di quello che non sieno). Tolte queste limitazioni, lo stato per le frumentazioni dovette far fronte ad una spesa annua di 1250 talenti pari a sette milioni e mezzo di denari. Su questa cifra il Marquardt (p. 117 n. 1.^a) calcola che dopo il senatoconsulto di Catone 300000 persone venissero ammesse alle frumentazioni. Il Beloch invece (o. c. p. 397) ne computa 200000. La differenza dipende da ciò che, pure essendo il Marquardt ed il Beloch d'accordo in riconoscere che nei 1250 talenti di Plutarco si deve vedere la spesa netta dello stato, quella cioè che sorpassava la riscossione del prezzo del grano ridotto a 6 assi e un terzo il moggio; il Marquardt calcola a tre sesterzi il costo di un moggio allo stato, il Beloch invece lo calcola a più di un denaro. Egli basa questa valutazione sul fatto che anche nei buoni anni un moggio di frumento veniva pagato in Sicilia tre o quattro sesterzi (*Cic. Verr.* 3, 70, 163 cfr. 3, 75, 174 e 3, 85, 196). Io credo si debba propendere per l'idea del Beloch, anche perchè cercherò di dimostrare che nemmeno al tempo di Pompeo si avea ancora la cifra di 300000 ammessi alle frumentazioni.

Ma anche stabilendo a 200000 gli ammessi del 62 a. C. ognuno vede di quanto questo

numero superi quello massimo cui si può giungere al tempo della legge Terenzia; e quanto considerevoli dovettero perciò essere state le limitazioni di questa legge (Il Beloch o. c. p. 412 cerca spiegare l'esiguità del numero degli ammessi al tempo della legge Terenzia, e la sua differenza rispetto a quello dei tempi Augustei, mettendola in relazione con una differenza parallela nella popolazione totale. Noi non vogliamo qui indagare se questa differenza sia reale; solo facciamo osservare che, giacchè pochi anni dopo quello dell'emanazione della legge Terenzia, si può appurare un numero di ammessi alle frumentazioni simile o superiore a quello dei tempi Augustei, non si può nel numero corrispondente alla legge Terenzia Cassia, vedere nè un indizio nè una riprova di una differenza di popolazione, tra l'epoca Sillana e quella Augustea, ma solo, caso mai tra la Sillana e quella immediatamente seguente).

E siamo così pervenuti al tempo della

g). *Legge Clodia*. Già Cesare aveva nel 59 a. C. minacciato i cavalieri colla soppressione della legge Roscia e coll' ampliamento di quella frumentaria, entrambi le quali disposizioni li avrebbero seriamente danneggiati, come appaltatori del suolo provinciale e come speculatori di grano (*Cic. ep. ad Att.* 2, 19; *pro domo* 10, 25 cfr. Mommsen *Tribus* 183). Clodio nell'anno seguente, il 58 a. C., realizzò, certamente per istigazione di Cesare stesso (cfr. anche Lange l. c.), la minaccia della legge frumentaria (v. *Ascon.* in *Pis.* 4, 9 p. 9 *Schol* a *Sest* 25, 55 p. 301 *Or. cfr.* de *domo* 10, 25). Dione Cassio (38, 13) racconta: « ὁ δὲ οὖν Κλωδῖος ἐλίπισας αὐτὸν διὰ ταῦτα, ἂν τὴν τε βουλὴν καὶ τοὺς ἱππέας τὸν τε ὁμίλον προπαρασκευάσθαι, ταχὺ κατεργάσασθαι, τὸν τε σίτον πρόικα αὐθις διένειμε· τὸ γὰρ μετρεῖσθαι τοῖς ἀπόροις τοῦ τε Γαβινίου ἤδη καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατειόντων ἐσηγήσατο ». Il senso più ovvio di questo passo considerando l'αὐθις ed il membro seguente, è che per opera di Clodio due volte fosse stata promulgata l'elargizione gratuita del frumento; ed infatti il Contareni congetturò l'esistenza di due leggi Clodie, ma non essendo essa nè testimoniata dalla tradizione, nè naturale di per sè, il Mommsen (*Tribus* 183 n. 21) mutava αὐθις in αὐτοῖς. Il Madvig (2, 360 nota) proponeva τὸν τε σίτον πρόικα (αὐθις διένειμετο γὰρ) μετρεῖσθαι τοῖς ἀπόροις..... ἐσηγήσατο, e scrive: « Die Paren-

these deutet auf die schon früher wiedereingeführte Kornvertheilung nach der Pause unter Sulla hin » A me, se non si voglia col Nasse ritenere corrotto l'intero contesto, sembra sempre preferibile l'ipotesi del Mommsen. Pochissimo naturale sarebbe infatti il supplemento parentetico congetturato dalla restituzione del Madvig. Quando Clodio avanzò la sua proposta infatti, era già molto tempo che la distribuzione era stata reintegrata, ed anzi l'interruzione Sillana essendo stata molto breve, l'elargizione dovea apparire come una consuetudine costante. Inoltre non sarebbe stato questo supplemento di senso molto oscuro, lasciando aperto l'adito ad un riferimento spontaneo dell' *αὐτῶν* al *πρόϊα*? L'*αὐτοῖς* dell' Hirschfeld non dirò che valga molto meno dell'*αὐτίκα* del Mommsen, ma è certo che interrompe quella stretta connessione che questo supplemento provoca tra il membro causale e il membro principale: *τὸν... σίτον.... αὐτίκα διένειμε· τὸ γὰρ μετρεῖσθαι τοῖς ἀπόροισι..... ἤδη..... ἐσηγήσατο.*

Ad ogni modo sia che si corregga *αὐτοῖς*, sia che si corregga *αὐτίκα*, è certo che il contesto va inteso come spiega l' Hirschfeld (l. c.): « Clodius.... hatte schon in demselben Jahre (*ἤδη* ist nicht auf *ἐσηγήσατο*, sondern auf die Namen der Consuln zu beziehen, wie die Stellung des Wortes zeigt) beantragt dass die Armen das Getreide umsonst erhalten sollten, jetzt führte er diese volksfreundliche Massregel wirklich aus. » Con Clodio adunque l'elargizione toccò il punto culminante, da lui in poi la cittadinanza di Roma avendo ricevuto il frumento gratuitamente. Vuole il Mommsen (Tribus p. 183; il Marquardt p. 117 ed il Pigeonneau p. 9 lo seguono) che Clodio appunto stabilisse quell'esclusione dal beneficio degli ordini equestre e senatorio, che gli appariva, come appare anche a noi, dimostrata (v. appresso p. 46 e 92) pel tempo posteriore.

Dopo quella di Clodio ci si presenta all'esame la

2). *Azione di Pompeo*. — La « lex Messia de potestate rei frumentariae Cn. Pompejo per quinquennium danda » (Cic. ad Att. 4, 117 cfr. Lange p. 643[4]) conferì a Pompeo la cura straordinaria dell'annona, ed egli, quando colla lex Cornelia Caecilia ebbe l'impero necessario per l'attuazione della legge Messia, (57 a. C.) « ἔσχε μὲν ἐν τῇ τοῦ σίτου διαδόσει τριβὴν τινα· πολλῶν γὰρ πρὸς τὰς ἀπ' αὐτοῦ

ἐλπίδας ἐλευθερωθέντων, ἀπογραφὴν σφον, ὅπως ἐν τε κόσμῳ καὶ ἐν τάξει τινὶ σιτοδοτηθῶσιν, ἠθέλησε ποιήσασθαι. (Dione C. 39, 24, 1). Da queste parole il Marquardt (p. 117) deduce che: « die Summe der Empfänger wurde 657 = 57 von Pompejus während seiner cura annonae festgestellt ». Ma ciò non corrisponde affatto al passo di Dione. Meglio invece il Mommsen (Tribus p. :85) sosteneva l'idea che con quest'atto di Pompeo nulla fosse mutato nella natura dell'istituto delle frumentazioni « namentlich wurde die Zahl der Getreideempfänger nicht beschränkt. Pompejus verzeichnet bloss, da lange kein Census gehalten war und die Censusrollen zur Konstatirung des Bürgerrechts nicht mehr ausreichten, um das Eindringen von Nichtbürgern zu verhüten, die neue Bürger supplementarisch und ergänzte dadurch die Censulisten ». L' Hirschfeld (o. c. p. 3) invece crede che Pompeo avesse l'intenzione di fare quell'elenco dei nuovi cittadini con riguardo alle frumentazioni, del quale parla il Mommsen, ma che non attuasse poi questa sua intenzione ».

Anche ciò però non corrisponde al luogo di Dione, il quale alle parole già citate soggiunge: *οὐ μὲν ἀλλὰ τοῦτο μὲν τῇ τε αὐτοῦ σοφίᾳ, καὶ ἐκ τοῦ πλήθους τοῦ σίτου, ῥῶν πῶς διώκησε* cfr. Marquardt 117 n. 4)

Rimane dunque che la più attendibile delle varie opinioni citate è quella del Mommsen, ma tuttavia noi dobbiamo respingerla in parte. Ci sembra infatti che dal nostro luogo di Dione risulti solo che Pompeo voleva far fare delle liste non di tutti i nuovi cittadini che erano stati ammessi alle frumentazioni, da quando non era stato più tenuto alcun censimento; ma solamente di *quelli che erano stati manomessi per la speranza di ricevere da lui frumento*. Se stiamo rigorosamente a queste parole dobbiamo convenire in questi due elementi, che non sono stati finora abbastanza apprezzati. 1° Se Pompeo fece fare delle liste solo dei manomessi, ciò significa che quanto alle altre categorie, doveano esistere già dei provvedimenti affinché tutti quelli che acquistavano via via il diritto di ammissione alle frumentazioni, nè ottenessero la giustificazione e l'autenticazione. (Ricordiamoci a proposito che esistevano elenchi di coloro che avevano fissa dimora in Roma. — Cic. pro Arch. 49. — ed essi poteano servire di base per la registrazione di quei cittadini che si stabilivano in Roma, nelle liste delle frumentazioni). 2. Se all'autenticazione di

un simile diritto dei manomessi non si era provveduto antecedentemente; ciò dimostra che essi dapprima erano esclusi dalle frumentazioni; e solamente coi provvedimenti di Pompeo furono ammessi; onde, già nella speranza di questi provvedimenti, erano state effettuate apposite manomissioni. Questo punto sovra a tutto è assai importante, e meraviglia che non sia stato affatto accennato sinora.

Cercare di stabilire con una certa elasticità la cifra degli ammessi al tempo di Pompeo, lo si può in base alla notizia di Cicerone Ep. ad. Quint. 2, 5, 1 (56 a. C. aprile) in cui è detto che a Pompeo furono dati 40 milioni di sesterzi per la compra del frumento. Calcolando ad un denaro il costo di un moggio allo stato, essi bastavano per 10 milioni di moggi, sufficienti a circa 170000 persone. Tale cifra però va aumentata, perchè lo stato non disponeva solo del frumento comperato, ma anche di quello decumano che in questo tempo proveniva dalla Sicilia, dalla Sardegna e dall' Africa. Il Pigeonneau (p. 7) calcola quest'ultimo a 7 milioni di moggi all'anno; ma egli computa le decime della Sardegna pari a quelle della Sicilia, cioè a circa 3 milioni di moggi. Va invece osservato anzi tutto che per la Sicilia 3 milioni di moggi debbono rappresentare la media della decima reale del prodotto annuo e non di quella riscossa dallo stato, la quale doveva essere diminuita delle spese di riscossione (v. Beloch p. 270 cfr. 30); in secondo luogo che la Sardegna, assai peggio coltivata e popolata della Sicilia, doveva dare una decima molto inferiore, corrispondente sì e no alla metà di quella sicula. Quanto poi all' Africa non si hanno dei dati per calcolare la decima di questo periodo. Solo sappiamo che la Numidia sotto Cesare non pagava più di 200000 medimni (Plut. Ces. 55). Io credo perciò che la cifra totale, computata dal Pigeonneau, sia troppo alta. Non andremo forse molto lungi dal vero, riducendola a 5 milioni di moggi. Si avrebbe allora che il frumento procurato e riscosso dallo stato ai tempi di Pompeo sarebbe stato di 15 milioni di moggi. La cifra perciò degli ammessi alle frumentazioni può al più essere alzata a 250 mila. Deve in realtà essergli stata abbastanza inferiore, perchè non tutto il frumento di stato doveva essere assorbito dalle frumentazioni; parte dovendo invece essere destinato a riserva. Nessuna ragione vi è però per computare questo frumento di riserva a 5 milioni di moggi annui, come fa il Pigeonneau (p. 7 n. 4); onde è che non si può pre-

tendere di fissare con precisione il numero degli ammessi. Bisogna contentarci di averne stabiliti i limiti entro i quali deve essere contenuto: 170000 — 250000. — All'opera frumentaria di Pompeo seguirono le

3). — *Riforme di Cesare.* Cesare si trovò dinanzi ad un' enorme affluenza di sfruttatori del diritto alle frumentazioni. Trecentoventimila infatti ne usufruivano quando egli nel 46 sentì il bisogno di mettere un argine. Per raggiungere il suo intento, egli fece ricorso ad un *recensus*, le cui liste furono compilate per mezzo dei *domini insularum* (Svet. Ces. 41). Nel 46 Cesare non avea la potestà censoria, ma già bene osservava il Mommsen (Tribus 188) che egli non attuò un censimento propriamente detto « sondern pro censore — Dio C. 43, 25 — eine Nachzählung ».

Non si trattò di un *recensus* generale, ma di uno ristretto a Roma, alla quale città si limitava l'intento di Cesare (App. II 102; Dio C. 43, 21 cfr. Plut. Ces. 55, Zonara 10, 10. Mommsen 189; Marquardt 118 n. 3). Crede il Mommsen che il principio dal quale Cesare fece dipendere il mantenimento o il rifiuto dell' autorizzazione alle frumentazioni, fu l'ap-puramento o meno della cittadinanza romana. Sarebbero stati esclusi solamente quelli che non la potevano comprovare, e dai quali perciò il diritto alle frumentazioni era stato usurpato. Il Beloch (p. 397) invece pensa che venisse mantenuto il diritto solamente a quelli che risiedevano in Roma da lungo tempo, e negato a coloro che erano da poco emigrati, o erano stati appositamente manomessi. Questi ultimi sarebbero stati rinviati ai municipi o alle colonie transmarine (Svet. Ces. 42: octoginta autem civium milibus in transmarinis colonias distributis ut eschaustae quoque urbis frequentia suppeteret sanxit).

Ora noi osserviamo che il passo di Dione 43, 21, 4. καὶ τοῦ πλήθους, τοῦ τὸν σίτον φέροντος ἐπὶ μακρότατον, οὐ κατὰ δίκην ἀλλ' ὡς που ἐν ταῖς στάσεσιν εἶωθε γίνεσθαι ἐπανξιθένης, ἐξέτασιν ἐποίησατο, καὶ τοὺς γε ἡμίσεις ἑμοῦ τι αὐτῶν προαπήλειψε, sembra accenni ad una limitazione delle liste compiuta da Cesare in base alla verifica di condizioni stabilite già prima di lui per l'ammissione alle frumentazioni; piuttosto che in base all' introduzione di nuove condizioni. Perciò noi a quella del Beloch preferiamo l'idea del Mommsen. Aggiungiamo che non si potrebbe negare che sarebbe stata affatto incostituzionale una limitazione basata sul principio vo-

luto dal Beloch, ed è strano che ne ammetta la possibilità proprio lui, il quale altrove si basa sull'assolutezza del diritto di ogni cittadino alle frumentazioni per negare che nel numero degli ammessi si debbano vedere solamente dei residenti in Roma.

Cesare volle anche provvedere a che la cifra da lui stabilita rimanesse fissa per l'avvenire, e perciò « instituit — secondo Svet. Ces. 41 — quotannis in demortuorum locum ex iis qui recens non essent subscriptio a praetore fieret ». Altri provvedimenti prese egli con riguardo non esclusivo però alle frumentazioni per mezzo della legge Giulia municipale (l. 1-19 C. I n. 206 p. 119), che noi persistiamo col Mommsen (in Bruns Font. jur. rom. ant. p. 104 n. 1.^a) ad assegnare al 45 a. C., nonostante il tentativo del Nissen di riferirla al 46 (v. Rh. Mus. 45 p. 100 seg. cf. appresso).

Ma l'intento di Cesare non fu raggiunto. Dopo la sua morte il numero degli ammessi aumentò rapidamente, tanto che Augusto nel 2 a. C. tenne di nuovo un *recensus populi vicatim* (Svet. Aug. 40) col quale il numero degli ammessi fu fissato a 200000 (Dio C. 55, 10; Mon. Anc. 3 19). Si è tentato stabilire le oscillazioni che il numero degli ammessi subì tra la morte di Cesare ed il 2 a. C., in base alle cifre che ci sono tramandate quanto agli ammessi ai congiari elargiti da Augusto nel 44 a. C., nel 29, 24, 23, 12 e 5. Si sa che i primi cinque di essi non furono mai divisi a meno di 250000 persone. Quello del 5 lo fu invece a 320000 (v. Mon. Anc. 3, 7 segg. — c. XV — Dio C. 51, 21, 3 pel congiario del 29 a. C. e Svet. Aug. 41). Presupponendo che gli ammessi ai congiari combaciassero perfettamente cogli ammessi alle frumentazioni, si è detto che il minimo della plebe frumentaria dal 44 al 12 fosse di 250000 persone, e che nel 5 contasse 320000 (v. Mommsen Tribus 192. Il Beloch p. 400 seg. si vede essere della stessa opinione). Siccome peraltro è sicuro che i congiari poteano estendersi oltre i limiti degli ammessi alle frumentazioni, ed al tempo di Augusto comprendevano consuetudinariamente i bambini od alcune loro categorie, che erano invece certo esclusi dalle frumentazioni, le cifre del Mon. Anc. non possono essere applicate direttamente alla plebe frumentaria, ma solamente si potrebbe cercare di sfruttarle per trarne dei risultati a lui relativi. Bisognerebbe perciò anzitutto defalcare da 250000 il numero che si potrebbe considerare corrispondente a quello

dei fanciulli superiori ai dieci anni, (1). e da 320000 questo stesso numero o quello corrispondente ai fanciulli di ogni età (2) Dopo ciò non si potrebbe però pretendere ancora di avere il minimo della plebe frumentaria dal 44 al 12, e la sua cifra del 5, perchè oltre che per l'ammissione dei fanciulli, i congiari poteano esorbitare dalla sfera delle frumentazioni, anche per altre guise, a seconda della volontà del principe, sebbene tali esorbitanze non ce le dobbiamo mai figurare troppo considerevoli. Perciò dunque il calcolo indicato non porterebbe che a dei risultati assai approssimativi; onde è meglio limitarsi a constatare che la cifra di 250000 e quella di 320000 vanno considerate rilevantemente superiori al minimo della plebe frumentaria dal 44 al 12, (3) e alla sua cifra del 5. (4) L'unica

(1) V. appresso p. 254 e segg. Dal confronto delle notizie di Svet. Aug. 41 e Dione C. 51, 21, 3 risulta che fino al 29 a. C. furono ammessi ai congiari solamente i fanciulli superiori ai 10 anni; e nel 29 lo furono tutti. Rimane incerto se dopo il 29 si tornasse alla consuetudine antecedente, o si continuasse ad accoglierli tutti. È evidente però che anche ammettendo questo secondo caso, nella cifra di 250000, nella quale Augusto si propone di dare il minimo degli ammessi ai suoi doni dal 44 al 12, non si potrebbero mai considerare compresi i fanciulli superiori ai dieci anni.

(2) A seconda che si opini che Augusto dal 29 in poi ammettesse sempre ai congiari tutti i fanciulli, o facesse ciò solo nel 29.

(3) La cifra di 250000 potrebbe da alcuno essere considerata equivalente al minimo della plebe frumentaria dal 44 al 12 perchè fra i congiari a cui essa si riferisce, uno, e cioè quello del 23 (Mon. Anc. 3, 11 *et consul undecimum duodecim frumentationes frumento privatim coempto emensus sum*) si potrebbe forse pensare limitato alla plebe frumentaria; ma noi non crediamo che così fosse. Se Augusto nel 23 fece, e ciò probabilmente per sopperire all'impotenza del senato, le frumentazioni a sue spese, nulla impedisce di credere che egli, per far vieppiù sentire la sua generosità, le estendesse, in conformità dell'abitudine che seguiva nei suoi congiari oltre i limiti consueti. Se a questi egli si fosse attenuto, certo il dislivello tra il numero dei beneficiati da lui in quell'anno e quello dei beneficiati negli altri congiari sarebbe stato assai considerevole; e apparirebbe molto strano che egli, il quale pure doveva avere interesse a mostrare l'estensione della sua generosità, anziché notare separatamente il numero degli ammessi nel 23, ed il minimo degli altri dal 44 al 12, ne desse la misura colla cifra di uno, che si doveva allontanare di parecchie decine di migliaia da tutti gli altri.

(4) Contro l'idea che i congiari Augustei non si possono considerare limitati alla plebe frumentaria, si potrebbe osservare che le denominazioni di *plebs urbana* (Mon. Anc. 3, 16) e di *plebs Romana* (3, 7), che Augusto usa per designare i destinatari del congiario del 5, e di quelli effettuati sino al 12, la prima in seguito appare equivalente a *plebs frumentaria*, (v. appresso) e la seconda va evidentemente considerata analoga alla prima. Ma poiché è sicuro, come già abbiamo detto, che i congiari Augustei erano divisi anche ai bambini, o tutti o in parte, e che questi invece erano esclusi dalle frumentazioni, si deve convenire che nei luoghi del Mon. Anc. in questione, una simile equivalenza non può sussistere. Bisognerà credere o che essa non si fosse ancora formata, o che Augusto ne prescindesse per brevità di espressione. Tale idea è confermata dal fatto, che, quando egli pel congiario del 2 a. C. volle indicare solo la plebe frumentaria, non usò più la designazione di *plebs urbana* o *romana*, ma la lunga perifrasi *plebs quae tum frumentum publicum accipiebat* (Mon. Anc. 3, 20).

cosa sicura è che nel 2 a. C. gli ammessi alle frumentazioni furono ridotti a 200000.

4). *Amministrazione delle frumentazioni dal tempo dei Gracchi al principato.* C. Gracco fu presente di persona alla distribuzione di grano da lui proposta (Cic. Tusc. 3, 20), ma ciò non significa davvero che egli stesso la dirigesse, come sembra probabile all' Hirschfeld (p. 41) e al Kornemann (in Pauly-Wiss. R. Enc. IV. 2. 1768). Da Asconio poi Arg. in Corn. 59 risulta che nel 66 a. C. il pretore P. Cassio che avea la presidenza de majestate rimase assente dalla seduta « avocatus propter publici frumenti curam » ed il Contareni, approvato dall' Hirschfeld, deduce da ciò, che colla legge Terenzia la sorveglianza sulle frumentazioni fosse stata assegnata ad un pretore. Viene poi la cura straordinaria di Pompeo. Quindi nel 50 a. C. Celio in una lettera a Cicerone (Ep. 8, 6) riferisce che il tribuno Curio « legem alimentariam qua jubet aediles metiri jactavit (v. Mommsen St. R. 2.^o 238. Hirschfeld 41). Tale legge però non solo non sembra mai essere stata attuata, ma forse non fu nemmeno presentata. La legge Iulia Municipale dice « quicumque frumentum populo dabunt dandumve curabit » e da queste parole, a meno che vi sia errore dal lapicida, sembrerebbe che le frumentazioni fossero dirette da un magistrato superiore, coadiuvato da altri inferiori; rimane incerto però se egli fosse il pretore o l'edile. Siccome peraltro da Svetonio risulta che al tempo di Cesare la sortizione (Ces. 41) per la surrogazione dei vuoti effettuandosi nella lista degli ammessi, dovea esser fatta dal pretore; l' Hirschfeld crede che al pretore parimenti spettasse la direzione delle frumentazioni. Nel 44 poi furono istituiti gli edili ceriali (Dio C. 43, 51, 3) i quali certamente ebbero la direzione dell'annona (v. Pomponio Digg. 1, 2, 32). Non interessa qui, dove parliamo della direzione delle frumentazioni, ricordare che sembra che il questore in Ostia avesse ben presto, siccome in seguito, da fare colla cura frumenti (Cic. de harusp. 43 — pro Sexto 39 — pro Mur. 18; cfr. Vell. 2, 94).

Questo è tutto quello che sappiamo circa la direzione delle frumentazioni sino ad Augusto. Come si vede non ne emerge nessun dato per affermare che in principio non fosse incorporata, come dovea esser naturale, tra le incombenze degli edili; e non è affatto sicuro che la legge Terenzia Cassia la devolvesse al pretore. Può essere infatti che l'opera

di P. Cassio nel 66 a. C. non fosse che di coadiuvazione degli edili o di loro surrogazione straordinaria. Incertissime e generiche rimangono le determinazioni della legge Giulia. A volere esser prudenti adunque bisogna limitarsi a dire: — È possibile che alcuna delle leggi frumentarie ponesse le frumentazioni sotto la direzione di magistrati diversi dagli edili. È più probabile però che la conservassero sempre essi coadiuvati in qualche modo dal pretore (Mommsen St. R. 2.^o 67 e 502). (Non ci sembra abbastanza fondata l'idea del Kornemann l. c. che coll' introduzione delle frumentazioni al tempo dei Gracchi, sorgesse una speciale cura annonae o frumenti che venisse cumulata colle magistrature ordinarie). Quando furono istituiti gli edili ceriali, sembra indubitato che a loro, insieme con quella dell'annona, fosse deferita la cura delle frumentazioni.

Talora però esse, come in genere l'annona, si trovarono sotto la direzione di magistrature straordinarie (V. Diz. ep. I p. 476). Tali furono precisamente le magistrature di curatori speciali, nella nomina dei quali fu ben presto messo da parte il principio di collegialità, rispettato forse solo sulle prime. (Verrio Flacco presso Festo ep. p. 48, sul qual luogo cfr. Mommsen St. R. II^o 671 n. 4). Vuole il Mommsen (II^o 671 segg.) che nel corso del VII secolo queste curatie straordinarie fossero cariche molto ambite e che esse divenissero un mezzo costante di agitazione. Di queste curatie la tradizione ci serba ricordo di quella di Pompeo, già mentovata, e di quella di Scauro, esercitata nel 104 a. C.; e come curatie straordinarie anteriori al 22 a. C., il Mommsen (672 n. 2), intende quelle testimoniate dalle i. C. VI, 1460 e 14801 (v. appresso p. 249).

5). *Notizie circa la storia delle frumentazioni durante l'impero.* Dione dice di Nerone (Epitome 63, 18, 5): « τῶν Ῥωμαίων αὐτῶν τὸ σιτηρέσιον παρέσπασατο » ma ciò dovette valere solo per poco tempo. Fu anzi Nerone stesso, che, come vedremo appresso, allargò il beneficio delle frumentazioni ai pretoriani. Tito dovette in particolar modo rendersi benemerito delle frumentazioni. Lo dimostra l'i. C. VI 943 (I. N. 6786). *Imp. T. Caesari Divi f. Vespasiano Aug. plebs urbana quae frumentum publicum accipit et tribus [XXXV]*. Del tempo di Nerva si hanno della monete che recano la scritta *Plebei urbanae Frumento Constituto S. C.*

(Eckhel D. N. VI, 406. Monn. Imp. II p. 11 n. 127. V. Mommsen Tribus 193 Hirschfeld p. 6), ed il Mommsen ne induceva che Nerva avesse al principio del suo regno abolite le frumentazioni: in occasione della loro reintegrazione sarebbero state coniate le monete di cui parliamo. Tale interpretazione però non è delle più sicure, potendosi pensare che il *Frumento Constituto* indicò solamente l'occasione della promulgazione di serie norme pel funzionamento delle frumentazioni, anzichè addirittura un loro nuovo inizio (Nei Monn. Imp. l'editore si limita a vedervi la testimonianza che Nerva avesse curato un'organizzazione regolare per assicurare del grano agli abitanti di Roma, senonchè il *plebi urbanae* mi sembra autorizzi sufficientemente a riconnettere la moneta colle frumentazioni. Traiano ammise dei fanciulli, ai quali rivolsero la loro generosità anche alcuni dei successori (v. appresso). Al tempo di Aureliano le distribuzioni di frumento erano già cessate e in loro luogo erano sottentrate quelle di pane (v. appresso).

6. *Variazioni del numero degli ammessi.* Abbiamo veduto che nel 2 a. C. gli ammessi alle frumentazioni erano 200000. È sicuro che Augusto richiamò allora in vigore il principio che era stato sancito da Cesare, che le nuove ammissioni alle frumentazioni dovessero essere subordinate all'effettuarsi di vacanze nella lista degli ammessi; giacchè questo è un principio che doveva apparire indispensabile per una sana e regolare amministrazione dell'istituto, ed inoltre Dione stesso ci dice chiaramente (55, 10) che Augusto τὸ τοῦ δήμου τοῦ σιτοδοτουμένου πλῆθος ἀόριστον ὄν κατέκλεισε, il che non deve significare altro se non che Augusto stabilì, come già avea fatto Cesare, un limite numerico alle ammissioni. E esso del resto viveva, ancora al tempo di Traiano (v. Plin. Paneg. 25); bisogna vedere però se dopo il 2 a. C. continuò ad essere di 200000. Ciò è stato sostenuto da tutti quelli che si sono occupati del problema, io invece credo che dopo la limitazione del 2 a. C., un'altra ne introducesse Augusto stesso prima di morire. Già le parole del Mon. Anc. 3, 20: « consul tertium decimum sexagenos denarios plebei quae tum frumentum publicum accipiebat dedi » dimostrano, o almeno accennano che al tempo, in cui Augusto scriveva, il numero era mutato (cfr. Beloch p. 398). Mi pare inoltre che con ciò concordi l'indeterminatezza

con cui è ricordato il numero degli ammessi del 2 a. C. medesimo « ea millia hominum paulo plura quam ducenta fuerunt » (cfr. Dio C. 55, 10 Hirschfeld p. 7). Piena luce reca poi la considerazione seguente. Avendo Augusto lasciato al popolo 40 milioni di sesterzii (oltre tre milioni e mezzo alle tribù frumentarie come enti corporativi v. appresso cfr. Svet. Aug. 101 e Tac. Ann. I, 8. cfr. Beloch p. 398. n. 5), quando Tiberio procedè alla divisione (Dio. 57, 14, 2), essa fu fatta sulla misura di 65 denari a testa, il che porta a stabilire il numero dei beneficiati in 150000. (Male il Mommsen in Tribus p. 191. n. 51, l'Hirschfeld p. 14 ed il Marquardt p. 129 calcolano che Tiberio dividesse oltre i 40 milioni, i 3¹/₂ lasciati alle tribù, il che porterebbe a 170000 beneficiati. Nulla può indurre a questa idea. Anche Tacito, che congloba in una sola le due cifre dei due legati distinti, della distinzione dei legatari serba però traccia — I. c: nisi quod populo et plebi etc.). Ora da quanto abbiamo detto di sopra circa la relazione tra la plebe frumentaria e la totalità delle persone ammesse ai doni imperiali, risulta che questa cifra deve ritenersi o uguale o superiore, non mai inferiore a quella della plebe frumentaria di quel determinato momento. Ora sebbene nel nostro caso si debba pensare ad eguaglianza o quasi, perchè è ovvio credere che il legato si dovesse limitare alla vera e propria *plebs urbana frumentaria*, o che ad ogni modo ne dovessero essere esclusi i fanciulli, onde la differenza tra la detta plebe e gli ammessi al legato non potrebbe mai esser troppo considerevole — pure si deve necessariamente ammettere che dal 2 a. C. si era verificata nel numero di costoro una considerevolissima diminuzione, che, in altri termini, doveva essere stata attuata una nuova serrata delle liste. E che questa sia da attribuirsi ad Augusto non si può dubitare dopo gli indizi che ne avevamo già trovati, e dato il fatto che ci cade sotto gli occhi subito dopo la morte di lui. Che si fosse praticata questa diminuzione è confermato dal fatto che al tempo di Settimio Severo la vera e propria plebe frumentaria, l'insieme cioè delle categorie civili degli ammessi al frumento, era inferiore di parecchio a 200000. Infatti tra i 200000 che furono ammessi all'elargizione che quell'imperatore fece in occasione delle sue Decennali, era compresa oltre detta plebe, la guarnigione di Roma (v. Dio. 76, 1. Marquardt 119, 4. Beloch 399, 2.). Or poichè Erodiano calcola quest'ultima

a 40000, anche pensando che tale cifra sia esagerata (Beloch. l. c.), è evidente che non a più di 170000 si può valutare la plebe di quel tempo. Quando si pensi che in questa già si trovavano allora i *pueri* e le *puellae alimentarii*, elemento che non entrava tra quelli dei primi tempi del principato, si capisce anche perchè essa superasse la cifra che abbiamo appurato pel momento della morte di Augusto. (5000 furono i *pueri alimentarii* istituiti da Traiano, ma poi sopravvennero gli incrementi di Adriano, di Antonino Pio e di Marco Aurelio).

Così adunque ci sembra posto in sodo che Augusto dopo il 2 a. C. limitò ulteriormente il numero degli ammessi alle frumentazioni.

Esso però coi suoi successori aumentò di nuovo per l'estensione del diritto al frumento a bambini e ai corpi militari della guarnigione di Roma (v. sopra e appresso). Risali così a 200000, perchè questa cifra risultante come già abbiamo detto da Dione Cassio 76, 1 comprende appunto la plebe frumentaria civile, e le categorie militari.

III

L'istituto delle frumentazioni nel periodo imperiale.

È questo il luogo, nel quale dobbiamo proporci di esaminare da vicino l'istituto delle frumentazioni nel periodo imperiale, per coglierne la pertinenza, indagarne l'amministrazione, chiarirne l'estensione, ricostruirne il meccanismo. Cominciamo dunque dallo studiare la

1). *Pertinenza ed amministrazione delle frumentazioni nel periodo imperiale.* Il problema si presenta in questi termini: Dopo l'istituzione del principato le frumentazioni ordinarie furono di pertinenza del senato, o passarono a quella dell'imperatore? Se il passaggio venne effettuato, quando precisamente lo fu? La risposta a tali domande non è davvero facile. La nostra questione rientra nell'ambito di quelle riguardanti la natura originaria della costituzione imperiale, e i provvedimenti giuridici, per cui fu giustificata oltre che compiuta la trasformazione politica dall'antico al nuovo regime. Si riconnette colla posizione che nell'amministrazione di Roma si serbò Augusto, coi principi economici ai quali fu informata la costituzione del bilancio del fisco e la distribuzione delle entrate e degli oneri dello stato tra di esso e l'erario. Dallo studio del nostro problema

potrà dunque emergere la constatazione di alcuni dati di fatto, i quali si dovranno imporre come altrettanti indici delle istituzioni di diritto pubblico dell'impero Romano. Questa complessività del problema, che ci siamo proposti, ha forse finora nociuto alla sua soluzione. La stretta sua riconnessione col problema più ampio della costituzione romana dei tempi imperiali, ha fatto sì che chi lo ha esaminato, difficilmente si sia potuto spogliare dei preconcetti che la sua concezione generale delle istituzioni romane portava con sé. Più che domandare alle varie notizie epigrafiche e letterarie dell'istituto delle frumentazioni dei tempi dell'impero la spiegazione della sua natura, si è voluta nel suo organismo e nel suo sviluppo trovare la riprova di quelle linee costitutive dello stato Romano, che si erano ricostruite in base ad altri fatti e ad altre considerazioni. Perciò noi qui vogliamo dare un diverso indirizzo alla nostra ricerca. Vogliamo raccogliere ed interrogare spassionatamente le notizie che riguardano particolarmente il nostro problema, senza preoccuparci se la risposta, che da esse potrà emanare sia tale o no da rientrare in questa o in quella concezione dello stato di Roma imperiale, e dello sviluppo del suo diritto pubblico.

È indubitato (v. Mommsen St. R. 2^a 1032) che quando nel 27 a. C. venne fondato il principato, Augusto assunse l'amministrazione della città di Roma solamente nella forma e per quel tanto che derivava dalle potestà tribunicia e consolare. Egli perciò si dovette limitare a quella sorveglianza generale che costituzionalmente si riconnetteva con queste due cariche, le quali negli ultimi tempi della repubblica avevano veduto limitata la loro competenza amministrativa a misure straordinarie. Ognuno riconoscerà che Augusto dappriincipio non dovette pretendere di più per sé. Nel terreno amministrativo mantennero la competenza quei magistrati che l'avevano avuta secondo i dettami della costituzione repubblicana. (cfr. Mommsen l. c.). Nè certamente la cura dell'annona e delle frumentazioni sfuggì a questo principio; chè al contrario dovette rimanere nella sfera di competenza degli edili curiali, mentre il senato dovette continuare ad affermarne esclusiva ed assoluta la pertinenza, e l'*aerarium Saturni* a sostenerne le spese. Questo però naturalmente non doveva e non poteva impedire in nessuna maniera che il principe, se lo credesse opportuno, manifestasse la sua generosità con elargizioni straor-

dinarie, o con sovvenzioni al senato, quando esso non fosse in grado di sostenere quelle ordinarie. Ed infatti nel 23 a. C. Augusto compì a sue spese 12 frumentazioni, come già abbiamo veduto (Mon. Anc. 3, 11). Appurare qui se egli desse del frumento privatamente comprato al senato per metterlo in grado di sopperire alle frumentazioni ordinarie alle quali non potesse provvedere da sé; od anche se facesse dividere 12 frumentazioni in più, non è forse possibile. La prima cosa è stata sostenuta dal Mommsen, (Res. gestae³ p. 25) ed anche a noi sembra più probabile; la seconda dall' Hirschfeld (Unters. 132 n. 1). Comunque ciò sia però, dal fatto che egli notava di avere elargito nel 23 a. C. 12 frumentazioni, si può dedurre che le elargizioni frumentarie non erano cose consuetudinarie per lui, e che l' istituto delle frumentazioni in quell' anno era sempre di competenza senatoria. Nel 22 a. C. però, nel momento stesso in cui rifiutava la dittatura che gli era stata offerta dal senato e dal popolo, accettava invece la cura dell' annona. Egli stesso ci dice in Mon. Anc. 1, 3: « Non recusavi in summa frumenti penuria curationem annonae, quam ita administravi ut paucis diebus metu et periculo quo erat populum universum meis impensis liberarem », e Dione Cassio (54, 1, 3) narra: καὶ μετὰ ταῦτα... προσήλθον αὐτῷ, δικτάτωρὰ τε αἶμα δεόμενοι λεχθῆναι καὶ ἐπιμελητὴν τοῦ σίτου, καθάπερ ποτὲ τὸν Πομπήιον, γενέσθαι. καὶ ὅς τοῦτο μὲν ἀναγκαίως ἐδέξατο καὶ ἐκέλευσε δύο ἀνδρας τῶν πρὸ πέντε που αἰεὶ ἐστρατηγικῶτων πρὸς τὴν τοῦ σίτου διανομὴν κατ' ἔτος αἰρεῖσθαι. Da questo momento vuole il Mommsen che Augusto avesse rivestito stabilmente la cura dell' annona, ed insieme con essa avesse assorbito la pertinenza delle frumentazioni. Prima di esaminare questo problema riportiamo ciò che le fonti ci dicono a suo riguardo. Dione Cassio riferisce sotto l' anno 18 a. C. (54, 17, 1): « καὶ ἵνα ἐπὶ τῆ τοῦ σίτου διαδόσει προβάλλωνται οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς αἰεὶ ὄντες ἕνα ἑκάστος ἐκ τῶν πρὸ τριῶν ἐτῶν ἐστρατηγικῶτων, καὶ ἐξ αὐτῶν τέσσαρες οἱ λαχούτες σιτοδοτώσιν ἐκ διαδοχῆς. Un senatoconsulto dell' 11 a. C. poi (Front. de aq. 100) fa menzione di praefecti frumento dando, al seguito dei quali erano apparitores, scribae, accensi e praecones (v. Zumpt Rh. M. 2, 281, Mommsen Hermes IV 367 St. R. 2^o 1044 n. 2). Sotto l' anno 5 d. C. racconta Dione

(55, 26, 2): « καὶ προσέτι καὶ ἀνδρες ὑπατευκότες ἐπὶ τε τοῦ σίτου καὶ ἐπὶ τοῦ ἄρτου κατέστησαν ὥστε ταχτὸν ἑκάστῳ πιπράσκεισθαι »; e sotto il 6 d. C. (55, 31, 4): « καὶ ἐπὶ γὰρ τῆ σιτοδείᾳ δύο αὐτίς ἐκ τῶν ὑπατευκῶτων ἐπιμελητὰς τοῦ σίτου σὺν ῥαβδούχοις ἀπέδειξε. Tra l' 8 poi ed il 14 fu nominato il praefectus annonae, certo prima ancora della morte di Augusto (Marquardt 131; Mommsen 2^o 1041. Diz. I. p. 476).

Ora che abbiamo esposto i dati delle fonti noi ci proponiamo di dimostrare:

a). che nel 22 a. C. Augusto compì la separazione del ramo delle frumentazioni dal resto della cura dell' annona.

b). che nel medesimo anno esercitò la cura dell' annona temporaneamente, e la rivestì stabilmente solo quando fu istituita la prefettura dell' annona.

c). che la pertinenza delle frumentazioni rimase al senato e la loro spesa all' aerarium Saturni certamente fino a Claudio.

d). che con Claudio fu introdotta l' assegnazione delle spese al fisco; ma che nulla prova che con lui la competenza formale di distribuzione fosse sottratta al senato, al quale invece secondo noi dovette rimanere.

a). Il punto a è dimostrato dal fatto che col 22 a. C. sorse una nuova magistratura, la cui competenza fu limitata alle frumentazioni. Su ciò non vi deve esser dubbio. Svetonio ci dice di Augusto « nova officia excogitavit curam frumenti populo dividundi ». E le parole di Dione 54, 1, 4 mostra che i curatori del 22 erano investiti πρὸς τὴν τοῦ σίτου διανομὴν; quelli del 18 lo erano (Dio 54, 17, 1) ἐπὶ τῆ τοῦ σίτου διαδόσει. Quelli che erano in carica nell' 11 (Front. de aq. 100) doveano accudire « frumento dando ». Solamente quelli del 5 e del 6 d. C. sembrano avere avuto competenza su tutta l' annona (v. Mommsen 1040 n. 1.^o Hirschfeld Unters. p. 130). Ciò però non può consigliare di allargare la competenza anche dei curatori a loro antecedenti, perchè essa risulta troppo sicuramente limitata alle frumentazioni nei passi che abbiamo citato. Dobbiamo invece credere che solo eccezionalmente quelli del 5 e del 6 subissero un ampliamento della loro sfera d' azione. Ciò è confermato dalla diversità delle condizioni di nomina per quest' ultimi, che doveano essere consolari, e quelli antecedenti, che doveano essere pretorii. Tale diversità fece sì che Dione Cassio poté considerare i cura-

tori del 5 come una nuova magistratura, anzichè come la continuazione di quelli istituiti nel 22 (v. Mommsen *Hermes* IV 367 n. 3). Inoltre la riunione straordinaria dei due rami dell'annona e delle frumentazioni, già separati, negli anni 5 e 6 trova la sua giustificazione nella straordinarietà delle condizioni dell'annona in questi stessi anni (v. Dione C. I. c.).

Noi dunque persistiamo a credere che i curatori istituiti nel 22 avessero *ordinariamente* competenza limitata alle frumentazioni (il Kornemann p. 1780 va più in là di noi, credendo che i curatori del 5 e del 6 d. C. non fossero magistrati sostituiti straordinariamente a quelli del 22 a. C. con competenza universale sull'annona e sulle frumentazioni, ma nuovi magistrati rivestiti solo della cura dell'annona; mentre accanto ad essi per le frumentazioni avrebbero continuato ad esercitare il loro ufficio i primitivi cur. frum. d. Noi però non accettiamo questa opinione, che condurrebbe ad una moltiplicazione ingiustificata di magistrati nel campo dell'annona e delle distribuzioni).

Ciò basta evidentemente a dimostrare che con quell'anno appunto dalla cura dell'annona dovette venire separato il ramo delle frumentazioni.

Se ciò è giusto, si vede che due questioni affatto diverse tra di loro sono, se Augusto assumesse allora stabilmente la cura dell'annona, e se assorbisse la pertinenza delle frumentazioni. In altri termini le cose stanno in guisa tale, che aprioristicamente è possibile pensare che Augusto nel 22 a. C. facesse la prima cosa, e si astenesse dalla seconda. Ma noi ad ogni modo prima di giudicare come andassero le cose rispetto alla pertinenza delle frumentazioni, vogliamo vedere come procedessero rispetto alla cura dell'annona.

b). Il Mommsen crede che Augusto nel 22 a. C. assumesse stabilmente questa cura; e si poggia perciò sopra ragioni di due categorie i passi cioè che riguardano direttamente l'avvenimento di quell'anno, e quelli che riguardano i curatori consecutivi. Ma avendo noi dimostrato che quest'ultimi hanno competenza esclusiva nelle frumentazioni, e che dal 22 a. C. in poi si ebbe scissione assoluta del ramo di queste dagli altri della cura dell'annona, dobbiamo affermare che tutto ciò che riguarda i curatori non si può prestare a deduzioni di sorta circa la pertinenza della cura dell'annona, ma solamente circa quella delle

frumentazioni; onde noi ne discuteremo solo quando col prossimo punto passeremo a esaminare questo problema. Qui ci occuperemo invece soltanto di quanto riguarda direttamente i fatti del 22. Il Mommsen nelle parole del *Mon. Anc.* che abbiamo citate, vede per la loro gravità un indizio « dass damit die grosse Frage ob für die Annona der Senat oder der Princeps zu sorgen habe im Prinzip entschieden war, und es fortan sich nur um die relativ untergeordnete Organisation der für dem Princeps fungirenden Behörde handelte (1038 n. 1^a) » Ma io confesso di non vedere tutto ciò nel passo in questione. Se Augusto sin dal 22 avesse rivestito la cura dell'annona per sempre, non avrebbe forse ommesso di notarlo; invece l'espressione è tale che ne emerge solamente la temporaneità della disposizione. Egli accetta la cura in un momento di carestia, e l'amministra sì da avere delle conseguenze relative al momento stesso in cui l'aveva assunta, e non ulteriori; sì cioè da allontanare dal popolo ogni pericolo di fame. Rimane vero ciò che vede il Mommsen, che le parole usate per l'atto del 22 sono più solenni di quelle usate per l'atto del 23; ma a spiegar ciò, basta pensare che la cura dell'annona, anche se esercitata per un solo anno, specialmente in un periodo di carestia, doveva esser cosa molto più grave e diversa che una semplice distribuzione di frumento. Anche le parole di Dione mi sembrano contrarie alla tesi del Mommsen. Ad Augusto si propone secondo il loro tenore di accettare la cura dell'annona per esercitarla come un tempo aveva fatto Pompeo. Che significa ciò, se non che, come straordinaria era stata la missione di Pompeo, così straordinaria dovesse essere, almeno nell'intenzione dei proponenti, quella di Augusto? La mia conclusione è perciò, che i passi che riguardano l'esercizio della cura fatta da Augusto nel 22, vogliono farlo ritenere limitato appunto a quel solo anno.

c). E passo ad esaminare il terzo punto propostomi, a dimostrare cioè che, se anche Augusto assunse nel 22 stabilmente la cura dell'annona (il che, ripeto io non credo affatto), la pertinenza delle frumentazioni rimase al senato. Per decidere il problema di questa pertinenza interessano sovra a tutto i dati riguardanti i curatori. Occorre vedere perciò, se questi dati ce li mostrano con carattere di magistrati senatorii o con carattere di funzionari imperiali. Nel primo caso dovremo

concludere che la pertinenza delle frumentazioni rimase al senato, e che le invadenze incontestabili del principe furono compatibili con ciò; nel secondo, che fu assorbita dall'imperatore. Or cominciamo col domandarci. Da chi appaiono nominati questi curatori? Intorno a quelli del 22 a. C. non abbiamo notizie. Per quelli del 18 sappiamo solamente che i magistrati che si trovavano in carica doveano ogni anno proporre ciascuno un pretorio, e tra i proposti dovea poi procedersi alla nomina di quattro per via di sorteggio. Or così stando le cose, si potrebbe anche pensare che la nomina di quelli del 22 fosse spettata ai comizi (v. Mommsen *Hermes* IV p. 368 n. 1^a, modificato in *St. R.* II^a 1040 n. 4); se non che è meglio credere (cfr. Mommsen 917) che sin dal 22 si stabilisse la forma della sortizione dal seno del senato. Per i consolari del 5 d. C. il Mommsen crede che la nomina fosse fatta da Augusto, ma il contesto di Dione non esclude invece che fosse fatta con un sistema analogo a quello del 18 a. C. E anzi a credere ciò mi fa proclive il considerare che questi magistrati del 5 hanno tutti gli attributi (come vedremo subito) di quelli del 18 e del 22 a. C. Quanto a quelli del 6 Dione adopra la parola ἀπέδειξε riferendola ad Augusto; ma io non credo che da ciò consegua la necessità di ammettere che la nomina ne fosse fatta da Augusto; perchè i magistrati del 6 non sono che una ripetizione di quelli del 5, ed hanno anche loro tutti gli attributi di quelli precedenti. Onde è che l'ἀπέδειξε o va inteso nel senso di *indicò*, o, come attivo causativo nel senso di *ἐπέλευσε ἀποδειχθῆναι*. La conclusione è che la nomina dei curatori delle nostre fonti letterarie è nomina che certamente non emana dal principe, ma che si compie con modalità particolari nel grembo del senato. Il principe si deve essere solo riservato anche qui il diritto di proposta (Kornemann 1776).

Sotto questo aspetto adunque hanno carattere di magistrati senatori. Ciò è confermato completamente dagli altri dati che abbiamo attorno ad essi. Nella loro istituzione è rispettato il principio della collegialità e quello dell'annualità, col tempo però in parte modificato; (infatti dal 18 a. C. — Dio C. 55. 17 cfr. *Front. c.* 101 — sembra che i 4 curatori esercitassero il loro ufficio quattro mesi per ciascuno ἐκ διαδοχῆς cfr. *Zumpt. Rh. Mus.* 2, 281 e Mommsen in *Hermes* 4 p. 367 n. 7). Essi hanno i loro apparitores (v. sopra

Front. de aq. 100) tra i quali sono anche i littori, quando vengono scelti tra i consolari (Dio C. 55, 31). Un unico dubbio contro il loro carattere magistratoriale potrebbe sorgere quanto alla titolatura. Infatti mentre Svetonio (l. c.) parla della *cura frumenti populo dividundi*, e Dione usa le parole ἐπιμεληταὶ τοῦ σίτου (55, 31) o perifrasi che circoscrivono lo stesso concetto (54, 1 e 17; 55, 26, 2 cfr. Mommsen 1040 n. 1^a, *Hermes* IV 367 n. 4); in Frontino appare insieme con *curatores* il titolo di *praefecti* colla perifrasi « ii per quos frumentum plebi datur ». Ora il Mommsen scrive (1011 n. 2) che il titolo di *praefecti* indica « nicht etwa bloss secundär, sondern durchaus und technisch den von dem Oberbeamten frei gewählten und demnach zunächst ihm zur Rechenschaft verpflichteten Unterbeamten ». Però nel nostro caso particolare è indubitato, come abbiamo veduto, che i nostri curatori o praefecti che sieno, sono nominati dal senato; or dunque come rappresentano un'eccezione in ciò la possono rappresentare pure nella natura della loro competenza; e questa quindi ce la possiamo benissimo figurare autonoma (vanno qui ricordati per analogia, i prefetti dell'erario di Saturno, i quali rappresentano anche essi un'eccezione al carattere che il Mommsen applica alla titolatura di prefetti. v. *Hirschfeld V. G.* p. 11 cfr. Mommsen p. 558); ed anzi tale la dobbiamo concepire per quanto abbiamo detto di sopra e per la coesistenza del titolo di *praefecti* con quello di *curatores*. Tale coesistenza è un altro degli elementi che indicano che la cura delle frumentazioni non spettava davvero ad Augusto. Tutto adunque cospira a mostrare che i curatori delle nostre fonti letterarie sono in fondo magistrati senatori. Non si può accogliere l'idea del Mommsen (*St. R.* II^a 1039) che li ritiene rappresentanti senatorii del principe già rivestito insieme colla cura dell'annona di quella delle frumentazioni. Va approvata quella del Kornemann che così approfondisce e chiarisce la loro posizione giuridica: « Incontestabilmente Augusto in cosciente riconnessione colle curatie del tempo repubblicano concepì la riforma in guisa che l'insediamento dei curatori, considerati ora però come magistrati stabili, dovesse essere effettuato mediante un decreto del senato, come nella repubblica lo era stato con uno del popolo; e che anche nella scelta delle persone dovesse almeno formalmente cooperare il senato, come già prima il popolo » (1776 v. anche Rostowzew p. 36).

Se così è, è chiaro che la pertinenza delle frumentazioni fino a che esistettero questi curatori delle fonti letterarie, dovette, almeno nella forma ufficiale, rimanere al senato.

Rimane a vedere se, quando fu nominato il prefetto dell'annona, quando cioè la cura di essa fu certamente assorbita dall'imperatore, sarà persistita la separazione del ramo delle frumentazioni dagli altri di questa cura, e saranno esse rimaste nella competenza del senato e nel bilancio dell'*aerarium Saturni*; o se al contrario l'imperatore avrà assorbite anche loro, delegandole al prefetto dell'annona.

È certamente la prima di queste due alternative che deve essere accolta, perchè fino all'anno 49 è certo che tra le attribuzioni del prefetto dell'annona non si trovò quella delle frumentazioni, non essendo esse notate nello scritto *De brev. vitae* c. 18. 19, che in quell'anno Seneca diresse al prefetto dell'annona Pompeo Paolino. (v. Hirschfeld 39 seg. e Unters. 134). È sicuro inoltre che le spese delle frumentazioni fino a Claudio furono sostenute ordinariamente dall'*aerarium Saturni*, e che quindi la competenza loro fino a quel tempo almeno rimase al senato.

Che le spese delle frumentazioni fino a Claudio fossero sostenute dall'erario è dimostrato dal fatto che le prove della loro devoluzione al fisco non permettono, come vedremo, di farla rimontare al periodo anteriore a Claudio stesso. Prove dirette però dell'assegnazione delle spese delle distribuzioni all'erario, si hanno solo pel periodo di Augusto, e noi le vogliamo raccogliere come ulteriori conferme del nostro terzo punto. Dione a proposito della carestia del 5 d. C. dice 55, 26, 3: *ἐπέδωκε μὲν γὰρ καὶ προῖκα ὁ Αὐγουστος τοῖς σιτοδοτοῦ- μένοις τοσούτου ἕτερον ὅσον αἰεὶ ἐλάμβανον*. Queste parole significano senza dubbio che Augusto aveva raddoppiato a proprie spese la razione gratuita agli ammessi alle frumentazioni (altre interpretazioni vogliono dare di questo passo il Bergk in *Mon. Anc.* p. 60 cfr. Hirschfeld Unters. 132 n. 1^a e Mommsen *Res Gestae* 25, ma esse, come dimostreremo sono inattendibili); ed il giro della frase mi sembra tale da confermare che le spese ordinarie delle frumentazioni non gravavano sulle sue spalle. Altrettanto conferma il passo di Svet. Aug. 41 — se lo leggiamo però senza le preoccupazioni del Mommsen in *Res gestae* 26 — « frumentum quoque in anno-nae difficultatibus saepe levissimo interdum nullo pretio viritim admensus est » e questo passo è poi tanto più importante in quanto

che è tenuto sulle generali, e può fare escludere l'assunzione delle frumentazioni ordinarie da parte del principe anche pel tempo posteriore al 5 d. C. Se poi Dione 53, 2, 1 sotto il 28 a. C. dice che Augusto « τῷ πλῆθει τετραπλάσιον τὸν σίτον ἐνειμε » che quadruplicò cioè la razione ordinaria di frumento (la diversa interpretazione del Mommsen *Res gestae* 26 è certamente errata), non si potrebbe davvero vedere in ciò un indizio che le frumentazioni ordinarie fossero di sua competenza, perchè nel 28 a. C. Augusto non avea ancora neanche ricevuta la proposta di assumere la cura dell'annona. Ivi si trattò certamente di una liberalità straordinaria, come quella accennata negli altri passi riportati. Nel compiere queste liberalità, Augusto poté anche forse rispettare completamente la competenza esclusiva del senato; limitandosi a fornire i mezzi o il frumento all'erario, e lasciando che il senato compiesse la divisione.

Un'ulteriore conferma del nostro 3.^o punto può venire dal passo del *Mon. Anc.* 3, 40, — testo greco 9, 21, — se se ne dà quell'integrazione e quella interpretazione che sembra invero la più probabile.

Su questo passo che nel testo latino è assai frammentario molto è stato discusso. Nel testo greco, quasi integro, suona così:

Ἄπ' ἐκείνου τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐφ' οὗ Ναῖος καὶ Πόπλιος [Λ]έντλοι ὑπατοὶ ἐγένοντο, ὅτε ὑπέλειπον αἱ δη[μ]όσιαι πρόσοδοι, ἄλλοτε μὲν δέκα μυριάσιν ἄλ[λο]τε δὲ πλείοσιν σειτικᾶς καὶ ἀργυρικᾶς συντάξεις ἐκ τῆς ἐμῆς ὑπάρξεως ἐδώκα.

Il Mommsen (*Res gestae* p. 76) intende queste parole nel senso che Augusto dall'anno 18 in poi avesse a sovvenire spesso con frumento e con denaro delle cifre variabili di *possessores*, i quali non trovavano i mezzi per pagare i loro tributi in natura o in denaro al pubblico erario, e ricostruisce il luogo corrispondente del testo latino così:

[*Inde ab eo anno q]uo Cn et P. Lentuli c[ons]ules fuerunt cum d[e]ficerent [vecti]s[alia tum] centum millibus h[omi]num tu[m] pluribus i[n]lato frumento vel ad numma[r]io[s] [tributus ex agro] et pat[rimonio] m[e]o [opem tuli].*

Non si può negare però che la ricostruzione del Mommsen riesca poco naturale, ed abbastanza involuta e contorta. È anche fuori di questione che l'*numma...s* t del testo latino (3, 42) fa spontaneamente pensare al *nummarias*

lesseras di Svetonio Aug. 41: « frumentum quoque in annonae difficultatibus saepe levissimo, interdum nullo pretio viritum admensus est, tesserasque nummarias duplicavit ». Egli è perciò che molti che si sono occupati del passo del Mon. Anc. si sono allontanati dall' interpolazione, e dalla interpretazione del Mommsen, ed hanno cercato di trovarvi nel contesto in un modo o nell' altro queste tessere nummarie di Svetonio. Ciò era già stato fatto dal Bergk in Mon. Anc. p. 60 (cfr. Hirschfeld p. 132 n. 1*), il quale avea proposto la lezione « annonae gravitatem sublevavi eodem anno et quo Cn. et P. Lentuli consules fuerunt, cum deficerent opes publicae centum millibus hominum ex meis opibus empto frumento; id ad frumentarias tesseras, dedi nullo pretio duplicandas: » che non corrisponde però alle nuove verifiche del testo, e perciò va messa da parte.

Dopo di lui però il Wölflin in S. B. d. Munch. Ak. 1886 p. 258, lo Schmidt in Philologus (46) 1888 p. 73 segg., ed il Rostowzew p. 318 e segg. hanno cercato di porre d' accordo l' idea del Bergk collo stato del testo, quale esso risulta dopo le accennate nuove verifiche.

Il Wölflin proponeva: « *inlato frumento atque nummaria[rum] tesseras divisit ex patrimonio m[e]o subveni* »; ove *ex* è sostituito l'*et* all'*et* del testo e trascurato l'apice che si trova dinanzi la lettera precedente l'*s* di *numma... s*, apice che esige qualunque altra vocale al di fuori dell'*i*. Lo Schmidt perciò proponeva: « *frumentarias et nummaria[rum] tesseras ex aere et patrimonio m[e]o dedi*. » Inoltre sostituiva all'*inlato* (*frumento*) del Mommsen, un *nullo*, che riferiva al pluribus antecedente; e faceva ciò perchè l'*inlato* gli sembrava poco probabile, adoperando Augusto altrove nel significato che gli si dovrebbe attribuire qui il verbo *deferre*, e non sembrandogli compatibile colla traduzione greca. Il Rostowzew accettava questo *nullo* aggiungendo come ragione di condanna dell'*inlato*, la mancanza di un accenno al luogo di destinazione del frumento. All'*ex aere* però dello Schmidt preferiva l'*ex agro* proposto dal Bormann e accettato dal Mommsen. A lui pare che l'*ex aere et patrimonio* costituirebbe un pleonasma non compatibile colla concisione di espressione del testo di Augusto. Invece l'*ex agro* pare a lui rappresentare un ottimo parallelismo corrispondente al greco *σειτικὰς*. Respinge poi il « *frumentarias atque nummarias lesseras* » dallo Schmidt considerato come un equivalente del *σειτικὰς καὶ ἀργυρικὰς συντάξεις*, e come cor-

rispondente ad un « frumentum et nummos per frumentarias et nummarias tesseras dedi ». « La possibilità di tale sostituzione » scrive il Rostowzew « mi sembra più che dubbia. Ad Augusto importava di dire che egli dava il frumento ed il denaro col proprio patrimonio, e non aveva alcuna ragione per attenuare questa impressione, introducendo il concetto non necessario della tessera. Ed è anche più dubbio che la nummaria tessera significasse una tessera colla quale si ricevevano denari. Presso Svetonio per mezzo delle nummarie si riceve frumento non denaro, e ciò chiaramente dimostra che la forma dava il nome alle tessere, indipendentemente dalla loro funzione. Perciò io non posso assolutamente ritenere che tessera nummaria sia l'originale di ἀργυρικὴ συντάξις. Oltre a ciò quello della tessera frumentaria è un concetto tardissimo che non si incontra all'epoca di Augusto e fu chiamato in vita solo dall'apparire di documenti sui quali era notata la loro designazione, il che..... non si verificava per le nummarie. » Posto ciò, propone il seguente saggio di restituzione: « *tum centum millibus h[omi]num, tu[m] pluribus [multo, frumentum et aes per nummaria] tesseras ex agris et patrimonio m[e]o [dedi]*. » Avvalorata questa sua ricostruzione scrivendo: « Con tale ricostruzione si ottiene chiara la traduzione del *σειτικὰς* etc., e ne risulta un chiaro parallelo colle parole *ex agris et patrimonio* ed infine si raggiunge la corrispondenza di contenuto col passo di Svetonio, che conserva il ricordo delle tessere nella determinazione del modo di distribuzione. Le tessere nummarie, con ciò poterono facilmente riuscire incomprensibili al traduttore greco, o in ogni caso lo poterono imbarazzare nella scelta di un equivalente, ed, infine, la stessa aggiunta potè apparire superflua in quanto che non introduceva nulla di nuovo nel pensiero di Augusto ».

Noi accogliamo in linea generale le osservazioni colle quali il Rostowzew stabilisce i criteri che si debbono seguire nella ricostruzione del testo; solamente osserviamo che in quella che egli propone, rimane, ereditata da quella dello Schmidt, la stranezza della proposizione del *nullo* al *pluribus*, stranezza risultante dal fatto che non si riesce a recare esempi di simile inversione di parole nel testo del Mon. Anc. Per regola invece vi appare l'opposto: 1, 19 aliquid) o plura; 3, 21, 22 paulo plura. Perciò io proporrei: *tum centum millibus h[omi]num, tu[m] pluribus*,

[mul]to frumento et aere per numma[ria]s [esseras diviso], ex patrimonio m[e]o [subveni]; qualora sia possibile la sostituzione dell'ex all'et. È evidente che può più contro l'ammissione dell'ex agris la mancanza di traduzione nel testo greco, che non a suo favore le considerazioni di parallelismo col *στεινάς συντάξεις*, avanzate dal Rostowzew. Se si vuole poi mantenere ad ogni costo l'et dal testo, proporrei: [del]to frumento et aere per numma[ria]s [esseras; ex agris] et patrimonio m[e]o [subveni].

Ma abbiamo insistito anche troppo a lungo sopra la forma della reintegrazione di questo martoriato passo, e, tornando ora al nostro argomento, diremo che il suo senso generale sembra essere, secondo la maggior parte degli interpreti, questo appunto: che Augusto dal 18 in poi avesse fatto talora dell'elargizioni di frumento per sostituire l'insufficienza del pubblico erario. Ora si vede benissimo che, se questo ne è il senso, il nostro passo conferma che le spese delle frumentazioni non erano nella disposizione del bilancio dello stato assegnate alla cassa imperiale, ma a quella del senato, il quale quindi ne doveva esercitare la competenza, e ciò doveva valere anche nel tempo successivo all'istituzione della prefettura dell'annona, perchè le parole del citato passo sembrano dovere aver valore per tutta la durata della vita di Augusto.

Vogliamo infine osservare che i tre punti, da noi stabiliti e dimostrati, sono anche intrinsecamente più probabili dell'assunzione immediata nel 22 a. C. da parte di Augusto, della cura dell'annona e delle frumentazioni insieme. Bisogna infatti pensare che Roma era molto gelosa dell'autonomia negli affari della sua amministrazione, e gelosa sopra a tutto dovette essere di quanto riguardava l'amministrazione dell'annona e più ancora delle frumentazioni. Il porre le mani su di queste avea tutta l'apparenza di volerle trasformare, come un tempo erano state, in arma di pressione politica e di agitazione di partito contro le istituzioni vigenti. Tutti ricordavano che l'assunzione monarchica della cura dell'annona da parte di Pompeo, avea costituito una delle forme di passaggio dalla repubblica alla monarchia. (V. Mommsen II^a p. 672 e 1039). Perciò appunto, quando, dopo la morte di Cesare, il Senato sperò di tornare ad impadronirsi del governo, cominciò col riaffermare con una speciale determinazione il mantenimento del principio di collegialità a riguardo dell'amministrazione frumentaria (Dio C. 46,

39 cfr. Mommsen II^a 673 e 1039). Se così stanno le cose, il rinnovare l'atto di Pompeo non temporaneamente ma stabilmente, dovea agevolare i sospetti di velleità e di aspirazioni monarchiche; e perchè allora Augusto, la cui prudenza non è da porsi in dubbio, il cui programma era quello di modificare le istituzioni, e di ucciderne l'essenza repubblicana, senza averne però l'aria, avrebbe cominciato proprio dall'assorbire questa cura, compiendo un atto, che subito avrebbe rivelato i suoi veri intenti e scoperto il suo giuoco? Secondo noi invece egli nel 22 avrebbe assunto la cura solo temporaneamente, ed avrebbe cominciato col dividerne il ramo delle frumentazioni che era quello che contribuiva maggiormente a conferirle il suo significato politico. Rimossa così ogni ragione, che potesse fare attribuire mire politiche alla sua assunzione; sgombrata in altri termini la via ad essa, l'avrebbe attuata solo parecchio più tardi, quando la sua autorità era anche molto più affermata. Con tale assunzione che sembrava innocua, egli veniva però d'altro lato a chiudere in parte nel suo pugno, la chiave delle frumentazioni, e a preparare la via se non all'usurpazione della loro pertinenza formale, alla devoluzione al fisco dei mezzi coi quali il senato vi provvedeva, vale a dire all'accentramento nelle mani del principe delle risorse dell'istituto. Tutto ciò doveva essere compiuto da Claudio.

d). E possiamo ora passare al quarto punto. Che con Nerone, diversamente da quanto abbiamo riscontrato nei tempi di Augusto, le spese delle frumentazioni fossero addossate al fisco, è cosa di cui non si può dubitare. Stazio nella nota poesia a Claudio Etrusco, che fu probabilmente a *rationibus* del tempo di Nerone appunto (Friedländer Sittengeschichte I p. 163 cfr. Hirschfeld p. 70) poneva tra le poste fisse del bilancio del fisco le spese per le frumentazioni: « vigil iste animique sagacis Exitus evolvit quantum Romana sub omni Pila die quantumque tribus poscant. » E Tacito poi Ann. 15, 18 (vedi su questo passo quanto osserva l'Hirschfeld Annona 70 e Unters 133 oss. 1 contro Hermann Schiller in Hermes 4, 429 e Nerone 352 oss. 2) subito dopo il racconto della somministrazione del frumentum plebis scrive: « tris deinde consulares..... vectigalibus publicis praeposvit, cum insectatione priorum principum, qui gravitate sumptuum iustos reditus anteissent; se annum sexcenties sestertium reipublicae largiri » dove nell'*annuum sexcenties sestertium* è da vedere

precisamente la somma necessaria in gran parte alle spese delle frumentazioni. Queste parole vorrebbero fare attribuire a Nerone direttamente l'iniziativa dell'addossamento delle spese delle frumentazioni al fisco. Ma dobbiamo pensare che esse abbiano un colorito di millanteria, e possiamo quindi fare risalire questa iniziativa a Claudio. A ciò spinge il considerare che Claudio appunto è noto come riformatore in vari rami dell'amministrazione. Che egli compiesse una simile opera a riguardo dell'istituto delle frumentazioni « è consentaneo pienamente » come ottimamente scrive il Rostowzew (p. 37) « colla storia dell'*ager publicus* e con quella del *frumentum municipale* nonchè colla politica di Claudio e dei suoi liberti nel campo delle imposte indirette, in una parola coll'indirizzo accentratore che contraddistingue tutta la loro politica, specialmente la finanziaria. » Noi aggiungiamo che vi sono parecchi indizi diretti che ci mostrano che Claudio si occupò seriamente di alcuni lati dell'istituto dell'annona; la quale cosa accredita maggiormente ad attribuire parimenti a lui anziché a Nerone, la riforma finanziaria delle frumentazioni. Fu Claudio appunto che fabbricò, come ognuno sa, il porto presso Ostia, difendendolo con un grandioso antimurale, e delegò la provincia Ostiense ad un procuratore, mentre prima si trovava sotto la direzione del *quaestor Ostiensis* (v. Becker 2^a 346; Preller p. 28; Hirschfeld Annona 76; Mommsen St. R^o 557-998; Marquardt 134 n. 6). Fu lui che emanò un editto per concedere dei privilegi speciali ai fabbricatori di navi da adibirsi al trasporto del frumento (Svet. Claud. 18 e 19); e lui pure forse, che istituì quella flotta frumentaria Alessandrina, che per la prima volta è menzionata in Seneca (Epist ad Lucil 77). A ciò si deve aggiungere, quello che già metteva in luce il Rostowzew, che parimenti al tempo di Claudio furono effettuate delle riforme quanto alle modalità della tecnica delle frumentazioni (v. appresso).

Tutto ciò avvalorava maggiormente l'attribuzione a Claudio dell'addossamento al fisco delle spese per le frumentazioni. A tali spese, come in genere a tutti i bisogni dell'annona, dovette provvedere poi quella cassa speciale che ci è testimoniata al tempo dei Flavi, cioè il

Fiscus Frumentarius. Esso è certamente identico con quella cassa che nella i. C. VI 9626 = Orelli 4420 è detta *fiscus stationis annonae*, ed avea propri funzionari tra cui le i. ricordano nu

Tabularius fisci frumentarii (C. VI 8476 8477; il quale certamente è identico col *Tabularius rationis fisci frumentarii* della C. VI 8476 — un

A libellis fisci frumentarii delle C. VI 8474, 8475 — un

Dispensator fisci delle C. VI 544, 634.

Tutti questi uffici erano tenuti da liberti o da schiavi dell'imperatore ed appaiono sulle epigrafi dal tempo dei Flavi a quello di M. Aurelio. E non trovando noi mai menzione di un procuratore speciale di questa cassa, è quasi indubitato che essa si trovasse sotto la direzione del *praefectus annonae*. (V Hirschfeld 70 Marquardt 133).

In Ostia si trovava una filiale di questa cassa, alla direzione immediata della quale stava un

Praepositus mensae numulariae fisci frumentarii Ostiensis (C. XIV 2045 cfr. B. I 1875 p. 5). Costui doveva dipendere dal *procurator annonae Ostiensis*, il quale alla sua volta dipendeva dal *praefectus annonae* di Roma.

Sul fisco frumentario sono da vedere Hirschfeld Annona 54 e 67 segg., Unters 133; Marquardt 133 n. 2 134.

Non è da credere che quando Claudio addossò al fisco le spese delle frumentazioni, egli non facesse che procurare un nuovo onere alla cassa imperiale, senza cercargli dei compensi.

Egli invece ne trovò, e ne attuò colla devoluzione al fisco di quelli dei tributi in natura, che le provincie senatorie, specialmente l'Africa (al di fuori dell'Africa non sappiamo quali altre provincie senatorie pagassero tributi in natura nel tempo imperiale), pagavano all'erario, ed erano destinati appunto alle spese delle frumentazioni. Questa devoluzione era giuridicamente giustificata in quanto che l'imperatore sgravava parallelamente il bilancio dell'erario, e non imponeva nuovi balzelli per il nuovo capitolo che aggiungeva al bilancio della sua cassa. Dietro tutto ciò, si vede che Claudio e i suoi liberti compierono la riforma finanziaria dell'attribuzione delle spese delle frumentazioni, appunto per aprirsi la via all'attuazione di tutto il loro programma di accentramento politico. Essi furono abilissimi prosecutori dell'opera di Augusto. Questi avea assunto la cura dell'annona e moderato l'istituto delle frumentazioni, ma ne avea lasciato ancora qualche tempo l'amministrazione assoluta al senato, perchè esso addimostrasse più ampiamente la sua insufficienza finanziaria, e la necessità di abbandonare la partita nelle mani

del principe. Quando tale necessità fu riconosciuta da tutti, Claudio si addossò completamente le spese, ma avocò i correlativi titoli del bilancio dell'erario; e con ciò egli non solo attuava l'idea ed il programma di Augusto, ma preparava trionfalmente la via alle future usurpazioni del fisco; quelle usurpazioni per le quali in un tempo non lontano la differenza tra province senatorie e province imperiali sotto l'aspetto finanziario doveva sparire del tutto: i tributi delle senatorie doveano affluire al fisco come quelle delle imperiali, e la cassa del senato doveva ridursi a cassa municipale, irricognoscibile avanzo e inutile rimpianto della ricchezza di un tempo.

Questo processo di dissanguamento dell'erario, parallelo all'eliminazione progressiva del significato politico del senato, aveva compiuto il suo corso, come si sa, al tempo dei Severi. Checchè si pensi ad ogni modo intorno a queste linee di sviluppo dell'invasione finanziaria del potere imperiale; è fuori di dubbio che dai Claudii, e possiamo addirittura dire da Claudio in poi i tributi in natura che abbiamo sopra specificati, fossero, come già abbiamo affermato, devoluti al fisco. Infatti tra le entrate del fisco, nel citato luogo di Stazio è notato espressamente « quod messibus Afris veritur » ed in queste parole si deve evidentemente vedere in prima linea un'allusione ai redditi della fertile provincia proconsolare di Africa, senza che poi se ne possa limitare il riferimento a quelli dei soli possedimenti demaniali della medesima (v. Hirschfeld Unters. 15 oss. 3; Mommsen St. R. 2^a 1006 n. 1^a).

La devoluzione di cui parliamo è poi completamente confermata più ancora che dall'incontrarsi per testimonianza di epigrafi, procuratori imperiali al servizio dell'annona in province senatorie (v. Hirschfeld Annona p. 80 Unters 133 n. 4 Diz. I. 483 segg.); (1) dal rinvenirsi funzionari imperiali residenti in Roma implicati col ricevimento e la dispensa di tributi frumentari di province parimenti senatorie. Tali sono il

Promagister frumenti municipalis ricordato in una serie di iscrizioni di Efeso, contenenti le dediche di numerose statue di Diana erette da un *C. Vibius C. F. promag. portuum [pr]ovinc. Siciliae item promag. frumenti municipalis*. V. C. III 6065 e Beibl. d. Jahresheft. d.

(1) La efficacia di questa prova diminuisce, quando sugli uffici fiscali dei procuratori imperiali nelle province senatorie, si dividano le idee del Mommsen (St. R. 2^a 1017 e 267. n. 3 — v. appresso).

Österr. Arch. Inst. 1899 p. 43 (cfr. Hirschfeld Annona 69 Unt. 133, n. 4 cfr. p. 15 Mommsen 1017 n. 1^a v. anche Anc. greck. inscr. in Brit. Mus. 431 e 594). Di questa serie di iscrizioni alcune sono bilingui, altre solamente greche, ed in esse il testo è un po' diverso. Il termine greco corrispondente a promag. frum. municipalis è ἀρχώνης σείτου δήμου Ῥωμαίων.

ed il

Dispensator frumenti municipalis ricordato nella iscrizione di Roma C. VI 8853 probabilmente del tempo dei Flavii. Si tratta di una dedica ad un *Lysimacho Aug. Disp. Frument. Mancip.*

Abbiamo detto che questi due erano funzionari imperiali implicati in Roma (è molto probabile che anche C. Vibio esercitasse la sua carica in Roma — v. Hirschfeld p. 69 —) colle prestazioni frumentarie delle province senatorie. Per *frumentum municipale* infatti (vedi Hirschfeld ed il Mommsen, l. c.); si deve intendere frumento d'appalto, che non poteva essere che frumento decumano di province senatorie (1) giacchè in esse solamente si può pensare che al tempo dei nostri due funzionari fosse ancora in uso il sistema di appalto delle imposte. Così la presenza di questi due funzionari, conferma che i tributi che abbiamo detto vennero col tempo assorbiti dal fisco.

Dopo tutto ciò, ci sembra esaurientemente dimostrato il nostro quarto punto, nella parte che riguarda la riforma finanziaria introdotta da Claudio circa le spese delle frumentazioni. Rimane a dimostrare l'altra parte che la pertinenza formale di distribuzione anche dopo questa riforma ne rimase al senato. Egli è certo che aprioristicamente si sarebbe indotti ad affermare il contrario; una volta che furono assorbiti dal fisco i proventi e le spese per le frumentazioni, sembrerebbe naturale che queste fossero fatte direttamente da funzionari imperiali, la direzione ne fosse affidata in altri termini al prefetto dell'annona, ed il senato fosse messo completamente da parte, tanto più che è noto che Claudio nei campi delle altre cure annullò assolutamente la coo-

(1) Il Marquardt invece (134. n. 2) vuole che il *frumentum municipale* fosse frumento di cui fosse appaltata la compera, ma sembra preferibile l'idea dell'Hirschfeld, perchè che vi fossero società di appaltatori per la compera del frumento non è testimoniato da nessuna parte, e non mi sembra troppo probabile in sè, visto che, se lo stato aveva bisogno di acquistare frumento, è ovvio credere che piuttosto che ricorrere all'intermediarietà dell'appalto, che nell'impero si cercò limitare anzichè sviluppare, si valesse dell'opera dei suoi funzionari.

perazione del senato (v. Kornemann 1778). Se non che una grave difficoltà sorge qui pel fatto che tutta una serie di iscrizioni conserva menzione di *praefecti frumenti dandi*, con o senza l'aggiunta *ex s. c.* (tutti quelli che si sono occupati di loro, l'Hirschfeld, il Mommsen, il Marquardt, il Cantarelli, il Rostowzew il Kornemann sono stati concordi a considerarli tutti appartenenti alla stessa categoria, sieno o no contraddistinti dall'aggiunta *ex s. c.*; e ciò sembra davvero essere fuori di ogni dubbio). Di queste iscrizioni se ne hanno del tempo di Augusto e di Tiberio, e da quello di Traiano sino al 3° secolo. Il Mommsen conformemente a tutta la sua teoria circa l'istituto dell'annona e delle frumentazioni; ed alla sua opinione circa il valore tecnico della formula *ex s. c.* (v. Hermes 4, 364; St. R. 2^a 634, 2^a 673 e 1041 oss. 3); afferma che nei *praef. frum. dandi* si debbano vedere dei funzionari particolari, che l'imperatore nominava tutte le volte che il senato elargiva delle frumentazioni straordinarie, accanto a quelle ordinarie, fatte, dirette, e amministrare dal 22 a. C. in poi dall'imperatore. È evidente però, che, essendo sicuro, dopo quanto abbiamo detto, che fino a Claudio le frumentazioni ordinarie furono elargite dal senato, e fatte a spese dell'erario, più o meno frequentemente aiutato dall'imperatore; noi non possiamo accogliere l'idea del Mommsen. Crediamo invece giusta l'opinione avanzata dall'Hirschfeld (40 e Unters. 133 n. 5), sviluppata dal Kornemann (1779), accettata dal Rostowzew, la quale identifica questi prefetti coi magistrati delle frumentazioni ordinarie, in altri termini con i successori ordinari dei curatori delle fonti letterarie, nonostante la presenza della formola *ex s. c.*: poichè sul valore giuridico di questa formola noi accettiamo completamente, invece della teoria del Mommsen, quella del Kornemann (1776), il quale afferma che essa: « sie geht ebenfalls auf den ursprünglichen Einsetzungsbeschluss des Senates und bezeichnet die Betreffenden als ausserordentliche durch den Senat ins Leben gerufene und zu dem Machtbereich des Senates gehörige Beamte ». Se così è, non vi può esser dubbio che ogni qualvolta si riscontrano, i *praef. frum. d. ex s. c.*, ciò significa che in quel momento il senato aveva per lo meno la pertinenza formale di distribuzione. Il Kornemann (1780) seguito dal Rostowzew, essendovi nella serie dei prefetti tutta una lacuna, che va dal tempo di Claudio a quello di Traiano, crede che in

questo tempo, corrispondentemente alla riforma di Claudio, la carica dei prefetti fosse stata abolita e che le frumentazioni fossero attuate coll'intervento del prefetto dell'annona; con Traiano invece si sarebbe tornati al ripristinamento della carica dei *praef. frum. d.* Ma tutto ciò non mi sembra affatto probabile. Poichè non si potrebbe mai pensare che con Traiano fosse stato modificato essenzialmente il nuovo ordinamento introdotto nell'istituto da Claudio, che cioè ad esempio le spese fossero di nuovo assegnate all'erario con una sua reintegrazione nelle corrispondenti entrate, già assorbite dal fisco; bisogna convenire che la presenza dei *praef. frum. d. ex s. c.* colla pertinenza formale del senato nel campo delle distribuzioni, che ne discende come conseguenza inamovibile, sono cose del tutto compatibili colla riforma di Claudio, e allora perchè negare la loro continuazione nel periodo tra Claudio e Traiano; perchè crearsi la difficoltà di spiegare la ragione per cui quest'ultimo avrebbe resuscitato una carica che quegli avrebbe abolito; pur mantenendo in tutto e per tutto la nuova posizione dell'istituto relativo? Perchè tutto ciò? Evidentemente solo per giustificare la lacuna che nella serie dei *praef. frum. d.* esiste dopo Tiberio. Ma a noi sembra molto meglio attribuirlo al caso. *Habent sua fata* anche le iscrizioni, anzi sovra a tutto le iscrizioni. (Mi conferma in pensare al caso il considerare che, essendo possibile assegnare la prefettura del frumento del Sospes della i. C. III 6818 al tempo di Domiziano — v. appresso, — la lacuna nella serie dei prefetti non è forse così ampia come vuole il Rostowzew, e che senza verun dubbio è dovuta al caso quella parte della lacuna che va dalla morte di Tiberio 37 al 49 d. C., giacchè, come già abbiamo avuto occasione di dire, nello scritto che Seneca dirigeva al prefetto dell'annona Pompeo Paolino nel 49 d. C. non è notato affatto che tra le sue attribuzioni si trovasse quella delle distribuzioni di frumento, e ciò significa che queste sino a quell'anno dovettero con ogni certezza rimanere sotto la direzione dei *praef. frum. d.* — v. sopra p. 58 — Perciò appunto ci riteniamo autorizzati a proiettare l'esistenza dei prefetti anche nel periodo in cui non sono testimoniati da iscrizioni.

La nostra idea è adunque che, dal momento stesso in cui colla riforma di Claudio le spese delle frumentazioni furono assorbite dal fisco, persistesse sempre nel loro istituto una larva del parallelismo diarchico del senato

e del principe, nel senso che questi, quasi a compensare illusoriamente quello, della sua esautorazione gli rimettesse direttamente le quantità di grano o le somme corrispondenti, necessarie per le frumentazioni, (la frase di Tac. Ann. 15, 18 « se annuum sexcenties sestertium reipublicae largiri », si accorda benissimo con questa idea) e gli riconoscesse il diritto di fare le distribuzioni in proprio nome, per mezzo degli ufficiali stessi con cui le avea compiute prima, (1) senza che nella loro nomina, nel loro carattere venisse introdotta alcuna modificazione. Infatti la forma *ex. s. c.* che continua ad accompagnare il titolo dei *praef. frum. d.* dimostra sempre che essi persistevano a esercitare la loro ingerenza in un campo, la cui pertinenza, almeno formalmente, spettava al senato; ed esclude che si possa pensare che la loro nomina fosse passata all'imperatore.

Diamo ora la serie dei *praefecti frumenti dandi ex. s. c.*, i quali, ripeto, vanno considerati come i funzionari che ebbero l'amministrazione delle frumentazioni ordinarie.

Innanzi alla loro lista poniamo però i due *curatores frumenti* che ci sono noti per le i. C. VI 148011 e 1460, perchè di nessuno di essi si può escludere che appartenessero alla categoria dei curatori delle fonti letterarie, magistrati del tutto identici ai nostri prefetti; e anche quando ciò si volesse escludere ed entrambi col Mommsen (682, n. 4), si volessero ritenere anteriori al 732, rappresenterebbero sempre i predecessori straordinari del tempo repubblicano dei nostri prefetti stessi, onde opportuna rimarrebbe ugualmente la loro collocazione a capo della serie di quest'ultimi:

C. Papirius Masso. C. VI 148011: C. Papirius C. f. Vel(ina) Masso tribunus militum, aed(ilis) plebis, quaesitor iud(ex), curator frumenti. I caratteri dell'epigrafe sono discretamente antichi: il *cursus honorum* non appare uniforme alle norme Augustee. La *cura frumenti* fu rivestita dal titolare dopo l'edilità. Nessuna di queste considerazioni può valere però ad escludere che essa fosse esercitata da lui prima del 732. Il Mommsen (672, n. 4) incerto

(1) Il che non esclude naturalmente che accanto ad essi il principe introducesse dei suoi funzionari come subalterni. Così noi ci spieghiamo la presenza del *curator de Minucia* liberto imperiale della C. VI 10223, pel quale vedi appresso. Dalla iscrizione C. VI, 10707 il Mommsen 2^a 1066 n. 1^a deduce che le frumentazioni già al tempo di Antonino Pio stessero sotto la sorveglianza del prefetto della città, ma una simile deduzione a noi non può sembrare conciliabile colla presenza dei *praefecti frumenti dandi ex. s. c.* — onde la escludiamo assolutamente, e più sotto proponiamo un'altra spiegazione della detta iscrizione.

in Hermes IV 364. n. 2) dà grande valore all'ultima di esse, per collocarlo anteriormente a quest'anno; ma va osservato che anche tra i nostri prefetti, la cui carica doveva essere pretoria, se ne trovano di edilicii e di tribunicii. A ritenerlo anteriore al 732 è proclive il Kornemann (1768 cfr. 1779), e lo deve essere anche il Cantarelli, il quale non lo pone, come il *curator frum. ex. s. c.* della 1460, in capo alla lista dei prefetti.

L. Memmius C. VI, 1460: L. Memmius G(ai) filius, Gal(eria), quaesitor, tribunus plebis, frumenti curator ex. s. c., praefectus legionis XXVI. È questi forse il figlio di C. Memmio console nel 34 a. C. (v. Borghesi Oeuvres I, 153 Hirschfeld 43). Siccome dopo la battaglia di Azio non esistette più una legione XXVI, il Mommsen in St. R. 672 n. 2, osserva che egli sembra avere rivestito la *cura frumenti* poco dopo quella battaglia stessa (di opinione diversa era però in Hermes IV 369 n. 1), e che quindi benissimo lo si può porre prima del 732. Giustissimo: ma nulla fa escludere il contrario; perchè nell'espressione del Mommsen che questo *curator* « allem Anschein nach kurz nach der Schlacht bei Actium functionirt hat, » il *kurz* deve rimanere abbastanza elastico da poter riferire la *cura frumenti* di L. Memmio agli anni seguenti il 732. A ciò inclina il Kornemann, e a ciò si decide il Cantarelli (v. p. 219).

Ed ecco la serie dei

Praefecti frumenti dandi ex senatus consulto.

Nel distenderne la lista noi non abbiamo fatto che riassumere il diligentissimo lavoro pubblicato dal Cantarelli in BM 1895 p. 217 segg. (Le distribuzioni di grano in Roma, e la serie dei *praefecti frumenti dandi*). In questo lavoro mancano solamente i prefetti indicati nella nostra lista sotto i numeri 16 e 26 (già ricordati dal Kornemann in Pauly-Wissowa R. E. IV, 2, 1780, 17 (ricordato già dal Rostowzew p. 36 n. 1^a) e 28. Anche nella disposizione della nostra serie ci siamo uniformati ai criteri seguiti dal Cantarelli; dando prima per ordine di tempo i prefetti più o meno sicuramente databili; poi per ordine alfabetico quelli di incerta datazione, e raggruppando in fine le iscrizioni di titolari ignoti. Dall'esame della lista risulterà che l'ufficio dei prefetti spettava prammaticamente, come già da lungo tempo è stato riconosciuto, ai pretorii. Rappresentano però delle eccezioni oltre le iscrizioni, già notate dal Cantarelli p. 218 n. 1^a: CIG 5793 (n. 29 della nostra lista) CIA III

629 (ultimo gruppo della nostra lista), nelle quali appaiono prefetti del frumento due edilicii, e C. X 8291 (n. 8 della nostra lista) nella quale occupa la prefettura un tribunicio o un edilicio —; le i. C. VI: 3675 (n. 6 della nostra lista) e 145516 (n. 26 della nostra lista) in cui arrivano alla prefettura due tribunicii. Le cariche non sono date nell'ordine cronologico consueto nelle i. C. IX 3306, X 5182, XI 1183 (n. 1, 3, 18 della nostra lista), e ciò non permette di giudicare quale grado avessero quei prefetti.

Segue finalmente la lista:

Del tempo Augusteo:

1. *Q. Varius Geminus*. C. IX 3306 = Wilmanns 1130: *Q. Vario Q. filio Geminio leg(ato) divi Aug(usti) II proco(n)s(uli), praetori, tribuno plebis, quaestori, quaesitori indic(i), praef(ecto) frum(enti) dand(i)*. etc. Va notato che qui la *praef. frum. dandi* è posta fuori del proprio *cursum honorum* (cfr. Mommsen Hermes IV, 365 n. 1^o; Wilmanns nel commento all'i.). Nè so su che basandosi il Cantarelli (B. M. 1895 p. 220 n. 2) ed il Liebenam (Forsch I, 397) dicano certo che il titolare la rivestì prima di essere pretore. Il Wilmanns ritiene identico questo personaggio con Vario Geminio del tempo Augusteo, chiamato da Seneca *sublimis orator*, cfr. Teuffel Röm. Litt. 1^o 267, 12. Il Levison (Fasti Praet n. 347) la ascrive all'età di Tiberio, ma è meglio pensare che appartenga per la maggior parte della sua carriera a quella di Augusto (cfr. Cantarelli BM 1894 p. 205).

2. *Cascellius* C. IX 3666.... *F(ilius) Ser(gia) Cascellius [proconsul] provinciae Siciliae [praef(ecto) frum(enti) dandi* etc. Il titolare discendeva forse per linea femminile dalla famiglia del famoso giureconsulto A. Cascellio (v. Borghesi VIII 314), e sembra essere stato uno degli ultimi proconsoli della Sicilia del tempo Augusteo. Cfr. Klein Verw. b. I, 101; Cantarelli p. 220 n. 3.

Del tempo di Tiberio:

3. *C. Umnidius Durmius Quadratus*. C. X 5182 = Wilmanns 1139. *C. Umnidio G(ai) filio Ter(etina) Durmio Quadrato co(n)s(uli) praef(ecto) frum(enti) dandi ex. s. c.* Del titolare si sa che fu questore nel 14, *praetor aerarii* nel 18, (C. VI 1496) che nel 37, ebbe il governo della Lusitania (C. II, 172) e morì nel 60 (Tac. Ann. 14, 26), dopo avere amministrato parecchie altre provincie. Non sappiamo se egli esercitò la prefettura del frumento regolarmente dopo la pretura,

perchè nella nostra iscrizione non è osservata la serie cronologica delle cariche (v. Mommsen Hermes 4, 365 n. 1^o; Wilmanns, nel comm.) ma ciò è di per sè probabile. Cfr. Liebenam I, 156; Cantarelli l. c. n. 4.

4. *Postumus Mimisius Sardus*. C. XIV, 3598 = Orelli 3141. *Post(umnus) Mimisius G(ai) filius Sardus trib(unus) militum, quaestor, aed(ilis) plebis, praetor, legatus Ti(berii) Caesaris Aug(usti), proco(n)s(ul), praef(ectus) frum(enti) dandi ex. s. c.* Il Levison (Fasti praetorii p. 35) pone il titolare tra i pretori del tempo di Augusto; al Cantarelli sembra chiaro al contrario (l. c. p. 221 n. 5) che pervenisse ai pubblici onori solo al tempo di Tiberio.

5. *Q. Caerellius*. C. VI, 1364 = Wilmanns 1132: *Q. Caerellius Q. f. Qui(rina) triumvir capitales, quaestor pro praetore, tribunus plebis, legatus pro praetore ter, praetor, praef(ectus) frum(enti) dandi ex. s. c. s, legatus Ti(berii) Caesaris Aug(usti)* etc. Questo Q. Cerellio fu figlio di Q. Cerellio legato del triumviro M. Antonio di cui si legge l'iscrizione nell'altra colonna del monumento. Quanto all'*ex. s. c. s.* il De Rossi, che pubblicò per primo l'i. in B I 1852 p. 57, proponeva *ex senatus consulti sententia*, ma il Mommsen giustamente respingeva una simile interpretazione, giacchè *consultum* equivale a *sententia* (Res gestae² p. 180 n. 2). Ond'è da credere che la sigla *s.* sia stata forse aggiunta per errore dal lapicida, che ci appare negligente anche da altri indizi. V. Cantarelli l. c. n. 6.

6. *Fufus Geminus*. C. VI 3675: *Pro salute Ti(berii) Caesar[is] Aug[usti] pontif[icis] maxi[m]i C. Ful[fi]us G[eminus] proco(n)s(ul), [praetor], praef(ectus) frum(enti) dand(i) — trib(unus) plebis].* È il console del 29, secondo l'Henzen, ed ebbe la prefettura del frumento prima di esser pretore. Cantarelli l. c. p. 222 n. 7.

Del tempo di Traiano:

7. *L. Acilium Rufus*. C. X 7344: *L. Acilio L. f. Qui(rina) Rufo quaestori pro praetore provinciae Siciliae, tribuno plebis, praetori, praef(ecto) frum(enti) dandi ex. s. c.* etc. È l'Acilio Rufo di cui Plinio ep. V, 20, 6. Cominciò la sua carriera sotto Domiziano come *quaestor propr. provinciae Siciliae* (Klein o. c. p. 165), ma occupò la prefettura del frumento sotto Domiziano, cfr. Levison n. 833. Cantarelli l. c. n. 8.

8. *C. Atilius Cn. F. [L. Cuspius] Iulianus Rufinus* C. X. 8291. È una lunga i. piena di lacune. Tra le altre particolarità del *cursus honorum* si nota che il titolare fu prefetto del frumento prima di avere occupata la pretura, forse al tempo di Traiano. Questo Rufino fu console per la seconda volta nel 142 (v. Klein. Fasti cons. p. 68). Sovra i suoi due prenomi v. Mommsen nel commento, Liebenam 122, Levison 902. — Cantarelli I. c. p. 223 n. 9.

9. *A. Larcus Priscus* C VIII, 1791: *A. Larcio A. f. Quirina Prisco*. — (Colle linette indichiamo l'omissione volontaria di cariche notate nell'epigrafe *quaestor(i) provinciae Asiae trib(uno) pleb(is), praetori, praef(ecto) framenti dandi ex. s. c.* L'età di questo personaggio non è sicurissima, tuttavia è probabile che la sua prefettura dal frumento vada posta sotto Traiano — V. Cantarelli I. c. n. 10. cfr. Mommsen E. E. V, 696; Cagnat Bull. Épigr. IV. 12; Pallu de Lessert, Fastes de la Numidie p. 60; Liebenam p. 69; Levison n. 908.

10. *Q. Coelius Honoratus*. Le Bas-Waddington n. 2814 *ἡν Οὐλπ* *Κόιντον Κοελιον Ὀνωράτον, ἐπαρχον σείτου δόσεως δήμου Ῥωμαίων*. Cfr. Klein o. c. p. 140, Liebenam p. 357, Cantarelli p. 224 n. 11.

Del tempo di Adriano:

11. *C. Curtius [P]ro[c]ul[us]*. C III 1458: *C. Curtio* *fil(io) P[ol]li[a] P[ro]c[ul]o* *quaestori urbano, praetori peregrino* — — *praef(ecto) [fr]umen[ti] da[n]di* etc. Su questo Curzio Proculo vedi Mommsen Arch. Ep. Mitth. VII 190; Cantarelli BM 1891 p. 102 Cfr. Iung. Fasten der prov. Dacien p. 8 seg; Liebenam 137; Cantarelli I. c. n. 12.

12. *L. Nonius Gallus Vecilius Crispinus* etc. C. III 6813. Su di costui v. Cantarelli I. c. p. 225 n. 13 e BM 1891 p. 103-4.

Del tempo di M. Aurelio:

13. *L. Ragonius Urinatus Larcus Quintianus* C VI 1503 *L. Ragonio L. f. Pap(iria) Urinatio Larcio Quintiano co(n)s(uli)* — — — *proco(n)s(uli) prov(inciae) Sardin(iae)* — — — *praef(ecto) frument(i) d(andi)* etc. Su costui v. Borghesi III, 441; Klein o. c. p. 267; Cantarelli p. 225. n. 14.

14. *[Ti] Iulius Frugi* E. E. IV, 823 *[Ti] Iul T]i. filio Cor(nelia) Frugi [co(n)s(uli), fra]tri Arv(ali) pro [magistro], [praefecto frument(i)] d(andi)* etc. Su costui vedi Hen-

zen Act. Arval. p. 181; Liebenam p. 59; Cantarelli I. c. n. 15.

15. *Q. Servilius Pudens* C, VIII 5354: *Q. Servilio Q. f. Hor(atia) Pudenti praetori, praef(ecto) frumenti dandi* etc. Fu costui console nel 166 (Borghesi V. 363), e la sua prefettura del frumento va posta sul principio del regno di M. Aurelio. cfr. Klein I. 168; Cantarelli p. 226 n. 16.

Del tempo di M. Aurelio o di Commodo:

16. *Aulus Egnatius Proculus*. C VI, 1406. *A. Egnatio A. F. Proculo co(n)s(uli), praef(ecto) aer(arii) Sal(urni); praef(ecto) frument(i) d(andi)* etc. Non sappiamo quando costui fu *consul (suffectus)* (v. Prosopogr. imp. rom. II, 33 n. 23 V. anche Liebenam 321, 51; cfr. Henzen A. I 1860, 27; Mommsen Ber. d. sächs. Gesellsch. 1852, 219). È però quasi certamente identico a quell'*Egnatius Proculus* che si trova menzionato come *corrector* dell'Acacia nell'iscrizione CIG 1341 *Καὶ τῷ λαμπροτάτῳ ὑπατικῷ Ἐγνατίῳ Πρόκλῳ ἑπανορθῶ[τῆ] in luogo di σαι, sostituito dal Böckh] ἐδοξε* cfr. Premerstein in Pauly-Wissowa R. E. s. v. *corrector* IV, 2. c. 1646; v. anche Prosopogr. I. c. n. 25). Questa iscrizione, al tempo della quale già Proculo era stato console, non è anteriore a M. Aurelio, ed appartiene anzi probabilmente al tempo di Commodo (v. Premerstein I. c.). È insieme perciò assai probabile che la prefettura del frumento menzionata nella nostra iscrizione sia da ascriversi o al tempo di M. Aurelio, o a quello di Commodo.

Del tempo tra Settimio Severo ed Eliogabalo:

17. *P. Flavius Pudens Pomponianus*. Bull. de la Société Nat. des ant. de France 1895 p. 91: È lo stesso personaggio menzionato nell'i. C. VIII 17910, v. Prosop. II, 73 n. 226 ed identificato dal Bücheler Rh. Mus. 42, 473, col *Fl. Pomponianus* che, come contemporaneo di Giulio Romano, che lo cita presso Charisio p. 145, 29 dovette vivere nella prima metà del III secolo. Nell'iscrizione di Tingad comunicata dal Cagnat al citato luogo del Bull. d. la Soc. des Ant. è conservato il *cursus honorum* di Pudens, ed esso presenta delle particolarità per cui va posto tra il tempo di Settimio Severo e quello di Eliogabalo (V. Cagnat I. c.) v. c. *procos Cretae Cyr.* — — *praefectus frument(i) d(andi) e(x.) s. c.* — — *praetor* etc.

Del tempo di Caracalla:

18. *L. Coelius Festus* C. XI, 1183: *L. Coelio Festo co(n)s(uli), praetori, praef(ecto) fr[u]*-

menti dandi ex. s. c. etc. L'ordine del *cursus honorum* non è il consueto (v. Mommsen *Hermes* 365 n. 1) ma probabilmente avrà rivestito la prefettura del frumento dopo la pretura. Su costui v. Borghesi IV, 128 corretto in VIII, 325; cfr. Liebenam 237, Cantarelli I. c. n. 17.

Del tempo di Alessandro Severo:

19. *Q. Petronius Melior* C. XI, 3367 = Wilmanns 1213: *Q. Petronio Meliori viro co(n)sulari, cur(atori) r(ei) p(ublicae) Tarkinien(s)is(ium) et Gravisca(n)or(um), praefecto frument(i) dandi* etc. Costui pare certamente identico col *Q. Petronius Melior* che trovasi cooptato nei fasti dei sodali Augustali all'a. 230 (C. VI 1984, 48); e del quale si ha anche il titolo sepolcrale (C. XI, 1595). V. Dessau E. E. III, 75; Cantarelli p. 227; V. anche A. I 1832 p. 171 n. 17.

Del tempo di Massimiano:

20. *Annianus*, *Iahrb. d. Rhein. Vereins.* 84 (1887), p. 88 = Cagnat RA. I (1888), 418: *Annianus* *praefectus frument(i) dandi p[ro]f[er]eb[is] Ro[m]anae*] etc. Su questa iscrizione di difficile lettura va veduta la dotta illustrazione dell' Ihm nel periodico sovra citato *Iahrb.* etc., e le revisioni di alcuni punti in Domaszewski: *Korr. bl. d. Westd. Zeitsch.* 1892 p. 230-1. Fu precisamente il Domaszewski che lesse nella lapide l'aggiunta *plebi romanae* al titolo *praef. frum. d.*; aggiunta che, mentre si rinviene nelle iscrizioni greche, manca sempre nelle latine; e che congetturò che la causa della sua presenza fosse da cercare nell'essere stata l'iscrizione incisa in una provincia. La prefettura del frumento di questo Anniano va posta tra il 235 e il 238. Cantarelli I. c. n. 18.

Diamo ora per ordine alfabetico i prefetti di cui non si può accertare la data, seguendo anche qui il Cantarelli.

21. *L. Aemilius Honoratus* C. XII, 3164 = Wilmanns 1166: *L. Aemilio M. f. Vollinia Honorato praetori, praefecto frumenti dandi ex. s. c.* Costui fu oriundo di Nismes (Kubitschek p. 215), e gli appartengono le i. 3165*, 5896. Sulla sua età fecero delle congetture il Renier in *Bull. du com. de la langue* III, 146; il Vincens in *Topografie de Nismes* p. 574, n. 35 ed il Wilmanns. V. Cantarelli p. 228, n. 19.

22. *L. Aurellius Gallus* C. VI 1356: *L. Aurelio L. f. Quir(ina) Gallo co(n)sulari, praefecto aer(ario) Sal(urni), praefecto frument(i) dandi* etc. Di costui si può solo dire che oc-

cupò la prefettura del frumento non anteriormente a Traiano. V. Cantarelli B. M. 1891 p. 107. e. l. c. p. 229 n. 20.

23. *M. Calpurnius Rufus* C. III 6072: *M. Calpurnio M. f. Col(l)ina Rufo, praefecto frumenti [dandi] ex. s. c. legato provinciae Cypro pro praetore et Ponto et Bithyniae* etc. La legazione di Bitinia e Ponto di costui fu anteriore alla trasformazione di quella regione in provincia imperiale. Egli è forse da identificarsi con quel Calpurnio Rufo proconsole d'Acacia a cui Adriano diresse un rescritto (Dig. I, 16, 10, 1), ed in tal caso la sua prefettura del frumento andrebbe posta sotto Traiano cfr. Liebenam p. 52 Cantarelli I. c. n. 21.

24. *M. Inventius Secundus Rixa Postumius Pansa [Petronius] Valerianus Severus* C. V. 4335 (V. Cantarelli B. M. 1889 p. 197). [*M. Inven[tio] M. F. [Pub. Secun]do Rixae [Postumio Pan]sae Valeria[n]o Severo — praetori — [praef]ecto frument(i) dandi*]. V. Cantarelli I. c. n. 23.

25. *L. Licinius* C. VI, 1442 *L. Licinio L. f. C. leg(ato) divi Aug(usti) pro [praetore] provinciae*..... *praefecto frumenti dandi* ex s. c. etc. Il Borghesi ritiene identico il titolare al [*Licinius*] *Lucullus proconsul Boetiae* di cui fa menzione Plinio in 'NH 9, 89 cfr. Levison n. 174; Cantarelli p. 230. n. 22.

26. *L. Marius Vegetinus Marcianus Minicianus Myrtilianus*. C. VI 1455[6]. — 1455: *L. Mario Veg[et]ino Marciano Miniciano Gal. Myrtiliano C. V. III vir k. AAA f(lando) f(ormando) f(eriundo) q. urb. tr. pl. praef[ecto] f(rument(i) d(andi))*. La 1456 ci dà più pienamente il resto del *cursus: cos. praet. leg. provinciae Baetic. leg. leg. XXII primig.* (queste due legazioni nel' i. precedente sono invertite). La data in cui questo personaggio, al quale si riferiscono anche le i. 1457 e 1458, fu console (suff.), è incerta (v. Prosop. II 348 n. 245 Liebenam p. 70 n. 7). È importante notare che egli fu prefetto del frumento, solo dopo essere stato tribuno.

27. *T. Mussidius Pollianus* C. VI 1466 = Wilmanns 1123 *T. Mussidio Polliano — praefecto frumenti dandi ex. s. c.* Incertissima è l'età di costui cfr. Levison n. 173 e Cantarelli I. c. n. 24.

28. *Maximus (?) Numerius* C. VI 1474 V. Prosop. II 419 n. 163: [*Max. F]imo Numerio. Au..... [sevi]r(o) eq. v. allecto in[ter] tr[ibun]icis, praetori] cand. leg. prov. Baeticae] [*praef. frum. d]andi*. È una lunga iscrizione*

del basso tempo, posta da un collegio per benefici ricevuti. V. Liebenam p. 71 cfr. 457 seg.

29. *M. Opsius Novius Fannianus*. Kaibel 719 = CIG 5793: — M. Ὀψίου Νάουϊος Φαννιαῖος στρατηγός, ἐπαρχὸς σείτου δόσεως δόγματι συνκλήτου Ῥωμαίων, ἀγορανόμος, ταμίας Πόντου Βεθννίας κτλ. È stato identificato col M. Opsius praetura functus del 28 d. C. di cui Tac. Ann. IV, 68, 71, ma il Cantarelli revoca ciò in dubbio. È importante osservare che il nostro M. Opsio pervenne alla pretura essendo edilicio. cfr. Levison n. 259; Cantarelli p. 231 n. 25.

30. *Sospes C. III 6818*..... P. f. *Stel(latina) Sos[pi]ti feliati*, — *donat(o) don(is) militarib(us) expedit(ione) Suebic(a) et Sarm(at)ica* — *curat(ori) colonior(um) (sic) et municipior(um), praef(ecto) frum(enti) dand(i) ex senatus (consulto), praetori* etc. L'identificazione tentata dal Borghesi (VI, 330, 411) del nostro personaggio con Tiberio Claudio Alpino, che più tardi mutò il suo nome in quello di L. Bellicio Sollerte, ricordato in una lettera di Plinio (Ep. V, 4), è caduta dopo che la revisione della nostra lapide ha dimostrato che in essa si deve leggere *Sos[pi]ti* e non *Sollerti*. L'età del nostro personaggio dipende dalla datazione dell' *expeditio Suebica et Sarmatica* e dell'origine della carica di *curator coloniarum et municipiorum*. Lo Gsell (l' *Empereur Domitien* p. 145, 370) seguendo l'opinione comune identifica la spedizione della nostra l. col *bellum Suebicum et Sarmaticum* ricordato come anteriore a Traiano in C. X, 135 e Wilmanns 1589 e l' assegna al regno di Domiziano, dicendo possibile che già al tempo di quest' imperatore fosse stata istituita la carica di *cur. col. et mun.* che per la prima volta appare sotto Traiano (cfr. Degner De curatore r. p. p. 14). Il Domaszewski invece in Rhein. Mus. 1893 p. 247, non volendo ritenere questa carica anteriore a Traiano identifica l' *expeditio* della nostra iscrizione colla guerra combattuta contro i Germani ed i Daci al tempo di Antonino Pio (vita c. 5). Il Cantarelli propende, come è giusto, per l'identificazione dello Gsell, solo facendo molto opportunamente notare che l' *expeditio* della nostra i. ed il *bellum Suebicum et sarmaticum* delle C. X 135 Wilmanns 1589, possono essere identificate colla guerra Suebica del tempo di Nerva menzionata nella i. di Servavalle C. V 7425 (cfr. Mommsen Hermes III, 116); e non si è perciò costretti ad assegnarli al regno di Domiziano. l. c. n. 26.

31. *Sex. Tadius Lusius Nepos Paullinus* C. IX 4119: *Sex. Tadius Sex(ti) f. Vol(tinia) Lusius Nepos Paullinus proco(n)s(ul) sortitus prov(incia) Cretae Cyr(enarum), legatus pro praetore prov(incia) Afric(ae), praef(ectus) frument(i) d(andi) etc.* L'età di questo prefetto rimane incerta nonostante alcune congetture del Klein (Iahrb. d. Rh. Ver. 1875 p. 225 — cfr. Rossberg De rebus Cyrenarum prov. romanae, p. 65; Liebenam p. 29; Cantarelli p. 233 n. 27, 32).

[*T*]arquit[us] Ruf[us] Tarquitianus. C. XIV 4005. [*T*]arquit[us] Ruf[us] atius. P. J. S. [*T*]arquitianus [*quaestor urbanus, praef(ectus) frument(i) dandi*] ex. s. c. p(ositus). È incerto se la lapide si riferisca ad uno o a due personaggi. L'Huelsen presso Cantarelli propone leggere [*T*]arquit[us] Ruf[us] [*T*]arquitianus etc. V. Cantarelli l. c. n. 28.

Seguono le lapidi di ignoti e incerti:

C. III, 254, che secondo il Perrot, De prov. Galatia, p. 134-5 sarebbe del tempo di Caracalla. VI 1557 (forse [*Q. Pomponius T*]usc[us]); 1544, 1561, 1562, 3845; X, 3872; XIV 2941, che sembra essere del tempo di Caracalla.

CIA. III, 629 [..... ἐπαρχ[ον] τοῦ σείτη-
ρεσίου τοῦ διαδιδόμενου καὶ ἀγορανόμου,
καὶ] ταμίαν Κύπρου καὶ ἀντιστράτηγον. Co-
stui ebbe la prefettura del frumento dopo l'e-
dilità.

Museo Ital. III, 704 (Halbherr) = RA II 443 (Gortyna)..... σε[τ]ρομετρίου τοῦ Ῥωμαίων ταχ[θ]ῆ[τα] κ. τ. λ. La formola qui usata è diversa da quella trovata nelle altre lapidi greche per indicare la carica di *praef. frum. dandi*. Onde il Cagnat, seguito dal Cantarelli, dubita della identità.

Stabilita la pertinenza e l'amministrazione delle frumentazioni nel periodo imperiale, veniamo a parlare

3). *Delle condizioni di ammissibilità, e delle varie categorie militari ammesse durante l'impero.* Condizioni essenziali di ammissione sono:

a). *Pienezza assoluta del diritto di cittadinanza.* Questa condizione era inerente alle origini e allo scopo politico dell' istituto. È espressamente testimoniata dalla tradizione (App. 2, 102 Svet. Ces. 38. Dione 41, 16; 43, 21 Seneca De Ben. 4, 28, 2; v. Mommsen Tribus 187, cfr. Hirschfeld p. 6) e non è stata mai revocata in dubbio da alcuno.

b). *Residenza nella città di Roma.* Questa condizione è testimoniata da App. b. c. II, 120 — lex Iulia Munic. C. I. 206 1-3, e pel tempo posteriore dal Dig. 5, 1, 52, 1. A provarla possono anche essere avanzati i passi che la dimostrano quanto ai congiari App. II, 143 Dio C. 44, 35. La denominazione complessiva di plebs urbana agli ammessi al beneficio, è una riprova eloquente della cosa (v. Mommsen *Tribus* 184-191 Hirschfeld 7). Solamente il Beloch ha impugnato la realtà di una tale condizione pel tempo anteriore al 2 a. C.; e, stabilito il principio che la residenza in Roma difficilmente potea giustificare un privilegio di un cittadino rispetto ad un altro che risiedesse altrove; si è creduto autorizzato addirittura ad applicarla nel suo calcolo della popolazione di Roma, decimando le cifre ottenute coi dati degli ammessi ai congiari. La tesi del Beloch ci sembra troppo radicale di fronte alle ragioni che consigliano riconoscere come condizione essenziale di ammissione alle frumentazioni e ai congiari la residenza reale ed effettiva nella città. Richiamiamo perciò l'attenzione specialmente sul passo di Appiano b. c. 2, 143: κατ' ἄνδρα Ῥωμαίων τῶν ὄντων ἐστὶ ἐν ἄστει che si riferisce al congiario del 44; e sulla denominazione di plebs urbana data al complesso degli ammessi sia alle frumentazioni, sia ai congiari anche anteriormente al 2. a. C. (v. Cic. Verr. 3, 70, 72 e Mon. Anc. 3, 7 e 16). Forse l'idea del Beloch può valere nei primi tempi dell'istituto; ma non appena furono poste ad esso delle limitazioni, cessa di essere attendibile, perchè tra le prime di esse, introdotte sia con la legge Ottavia, sia con la legge di Lepido o con la Terenzia Cassia, dovette precisamente esser posta, se non esisteva già prima, quella dell'obbligo della residenza. Il fatto stesso che Cesare ordinò che le liste del suo census per la determinazione degli ammessi fossero compilate dai *domini insularum* può dimostrare, non che addirittura si stabilisse di escludere quelli che non risiedessero da lungo tempo nella città; ma che si riconoscesse come prima condizione per l'iscrizione, la stabilità del domicilio. E sembra dalle fonti stesse che in ciò Cesare non compiesse un atto nuovo, ma si uniformasse a determinazioni precedenti. Nulla poi fa pensare che dopo la sua morte, nonostante le molte intrusioni che indubitamente avvennero nelle liste, la condizione del domicilio fosse trasgredita, al punto che vi si insinuassero tutti i cittadini abi-

tanti nelle vicinanze di Roma, come presuppone il Beloch. Tale condizione invece io credo che venisse rispettata e a poche usurpazioni potesse lasciar luogo, perchè agevole ne dovea essere il controllo, data l'esistenza dei registri pubblici nei quali ufficialmente il domicilio dovea essere professato (v. Cic. pro Archia 4, 9: an domicilium Romae non habuit is qui tot annis ante civitatem datam sedem omnium rerum ac fortunarum suarum Romae collocavit? at non est professus. Immo vero eis tabulis professus, quae solae ex illa professione conlegioque praetorum obtinent publicarum tabularum auctoritatem. cfr. 4, 7 e 8). L'ampliarsi delle liste dopo Cesare dovette derivare non già dall'annullamento delle limitazioni giuridiche di iscrizione, ma dal mancato riconoscimento della legalità della chiusura delle liste ad una determinata cifra.

c). *Maggiorità di età.* Quanto a questa condizione vi è maggiore materia di discussione.

Il Mommsen, convinto che i congiari non fossero che « ausserordentliche Zulagen zu den Getreidevertheilungen » e che a questi partecipassero i bambini, li ammetteva anche alle frumentazioni, restringendoli però alla categoria degli orfani « indem man ohne Zweifel nur so viele Portionen austheilte als in Census Professionen waren » (*Tribus*, p. 193). Il Marquardt nella prima edizione delle sue antichità finanziarie in *Handb. Becker — Marquardt* 3, 2, p. 97 ammetteva i fanciulli di qualunque età. Il Nasse (p. 24) anche le fanciulle con riguardo alla lex Iulia municipalis. L'Hirschfeld per il primo li escludeva tutti (p. 8), ed il Marquardt nella successiva ed. del suo trattato accettava la sua idea (p. 120. n. 9); mentre il Beloch (p. 398) persisteva nel punto di vista del Mommsen quanto al combaciamento dei congiari e delle frumentazioni, ma non credeva si dovesse sia per gli uni che per le altre pensare ai soli orfani. Il Mommsen in *St. R* III, 444 e seg. ribadiva l'idea che i congiari fossero supplementi delle frumentazioni.

Ora bisogna premettere che quanto all'ammissione dei fanciulli ai congiari si hanno solamente le notizie di Svetonio. Aug. 41 e di Dione C. 51, 21, 3, entrambi le quali si riferiscono solo al tempo Augusteo, e dimostrano che in esso dapprima vigeva la consuetudine di ammettere ai congiari solo i fanciulli superiori ai dieci anni, e che da questa consuetudine Augusto derogò nel congiario del 29, ammettendoli tutti. Non siamo però

nemmeno autorizzati a dire che oltre questa, Augusto prescindesse da quella consuetudine altre volte (cfr. Hirschfeld p. 8 segg.). Basta ciò per affermare che i fanciulli o tutti o in parte fossero inclusi nella *plebs frumentaria* sin dal tempo di Augusto? Egli è certo che da Plinio risulta che i congiari prendevano a base gli elenchi della plebe frumentaria, in altri termini erano in prima linea promessi a lei (1) ma è naturale nell'istesso tempo e risulta anche dalla descrizione che Plinio fa del congiario di Traiano (Paneg. 25 e seg.), che essi potessero a seconda della misura della liberalità del principe esorbitare dalla sua sfera, onde se da Svetonio e da Dione Cassio risulta che ai congiari consuetudinariamente erano ammessi sotto Augusto i fanciulli, o tutti o in parte, ciò non significa necessariamente che essi fossero iscritti nelle tavole delle frumentazioni, ma può significare anche che rientravano nei congiari per una esorbitanza dai limiti di quelle, abituale con Augusto. E noi non esitiamo ad appigliarci a quest'ultima interpretazione, perchè che i fanciulli fossero ammessi alle frumentazioni sino dal loro inizio sarebbe cosa affatto estranea all'originaria indole politica dell'istituto, che lo fossero in seguito non è nè testimoniato, nè verisimile, sentendo noi sempre parlare di limitazioni successive delle liste, mai di una loro estensione. Ed inoltre se i bambini fossero stati ammessi alle frumentazioni prima di Traiano, come mai poi l'istituzione dei *pueri alimentarii* di Roma dovuta alla sua generosità, sarebbe stata tenuta come un insigne novità, un'emerita prova della grande magnanimità di quel principe? Nè basta, chè a confermarci definitivamente nella nostra idea soccorre anche l'esistere degli indizi che coi successori di Augusto ai

bambini non si riconoscesse il diritto ai congiari, il che non sarebbe avvenuto qualora essi fossero stati iscritti nelle liste delle frumentazioni. Infatti Plinio (Paneg.). c. 26 ci dice. « Adventante congiarii die observare principis egressum in publicum, insidere vias examina infantium futurisque populus solebat. Labor parentibus erat ostentare parvulos, impositosque cervicibus adulantia verba blandasque voces edocere. Reddebant illi quae monebantur, ac plerique irritis precibus surdas principis aures obstrepebant, ignarique quid rogassent, quid non impetrassent, donec plane scirent differebantur. Tu ne rogaris quidem sustinisti etc. » e questo mi sembra appunto significare che i fanciulli non avevano diritto ai congiari, che cioè non erano iscritti nelle tavole delle frumentazioni, e che quindi chiedevano, spinti dai parenti, al principe l'ammissione alla liberalità. (1)

Noi adunque siamo convinti che fino a Traiano i fanciulli fossero esclusi dalle frumentazioni. Fu Traiano il primo che corrispondentemente al grande sviluppo che diede in Italia al sistema degli alimenta, ideato da Nerva, volle provvedere anche in Roma alla alimentazione dei fanciulli poveri, di nascita ingenua, e ne ammise 5000 al pubblico frumento, creando così la categoria dei *pueri alimentarii*, che poi ebbe incremento da alcuno dei suoi successori. (v. Diz. I 402). Una questione che noi qui dobbiamo trattare, è se questi fanciulli ammessi da Traiano e gli altri raccolti dopo di lui, furono beneficiati colla semplice iscrizione nei registri delle frumentazioni, si da costituire in essi solo una nuova categoria, o se per la loro frumentazione fu creato un istituto autonomo, con autonomia amministrativa. La prima di queste due alternative era stata ammessa dall'Henzen in B. I. 1859 p. 232 cfr. Tab. Alim. Al. 16, 22. L'Hirschfeld invece in Annona p. 11, sosteneva che per questi bambini fossero stese nuove liste, e creato un nuovo istituto, il che si basava sulla supposizione che la distribuzione ai fanciulli fosse fatta in un luogo diverso e con modalità diverse delle frumentazioni ordinarie (cfr. p. 64), e sulle seguenti ragioni: I. I fanciulli alimentari hanuo nomi derivati dai loro istituti, II. costituiscono il conlegium aeneato-

(1) Plin. Paneg. c. 25, 3: « datum est (congiarium) iis qui post edictum tuum in locum erasorum subditi fuerant, dove gli *erasi* non possono evidentemente che intendersi con riferimento alle tavole delle frumentazioni — 25, 2: locupletatas tribus datumque congiarium populo — parole che costituiscono una frase sovrabbondante per intendere un unico concetto: l'arricchimento cioè delle tribù della plebe frumentaria mediante la divisione del congiario al popolo. Il Mommsen invece vi vede (St. R. 3.444 n. 4 e 446 n. 3) un accenno ad un aumento di posti degli accipienti il pubblico frumento, interpretando però con evidente arbitrio il *locupletatae*. — cfr. anche Marziale 8,15: et ditant Latias tertia dona tribus. La promessa dei congiari ad un numero fisso di persone era naturalmente la cosa più necessaria ed indispensabile sotto l'aspetto pratico, ed è confermata da Plinio 25,3: aequaque sunt ceteris illi etiam, quibus non erat promissum cfr. Svet. Aug. 42: quum proposito congiario multos manumissos insertosque civium numero comperisset, negavit accepturos quibus promissum non esset.

(1) Il Rostowzew p. 44. scrive: « In generale i fanciulli anche prima di Traiano non furono esclusi, altrimenti sarebbe difficile rappresentarsi la possibilità del passaggio della tessera per successione. » Ciò presuppone l'ereditarietà assoluta ed incondizionata della tessera, che noi escludiamo — v. appresso. —

rum frumento publico. III. Le liste delle frumentazioni al tempo di Traiano erano chiuse, i vuoti venendo rimpiazzati a poco a poco. IV. Gli ammessi alle frumentazioni ricevevano tutti la stessa proporzione, il che suole farne escludere i bambini, tanto più che anche nelle alimentazioni, essi avevano proporzioni differenti a seconda del sesso, (Henzen 29).

La prima supposizione su cui si basava l'Hirschfeld, è caduta completamente, e lo riconosceva egli stesso in Unters. p. 134 oss. 4. Noi torneremo su di ciò. Quanto alle ragioni da noi fimate, la prima e la quarta si veggono di per loro insufficienti, ed altrettanto deve dirsi della terza, perchè, se è vero che da Plinio c. 25 si può indurre che le liste delle frumentazioni avevano un limite numerico fisso e determinato, nulla impedisce di pensare che l'imperatore potesse farlo sorpassare, ordinando l'introduzione di tutta una nuova categoria. La seconda, debole anche essa, va però meglio esaminata. Noi abbiamo due iscrizioni funerarie C. VI, 10221 e 10220 delle quali la prima è dedicata ad un *M. Baebius Asclepiades Iustinus qui vixit annis IIII.... Trib. Offentinae Collegio Aeniatorum frumento publico*; la seconda è dedicata dal padre ad un *L. Aurelius Tychenianus*, e di essa è notevole il passo 76: « *Tychenianus dicit: satis abruptus hic jaceo, reliquj tribum ingenuam, frumentum publicum aeneatorum* ». Il primo che si occupò di questa seconda i. fu il Mommsen in Bl. 1845 p. 229. Egli riandando colla mente alle annone che nei tempi bassi si davano anche ai milites, pensò che gli *aeneatores* costituissero un collegio militare simile, ai tiberini. L'Henzen invece in Bl. 1859 p. 232 riconnetteva questa iscrizione con quella di M. Bebio, e pensò che l'*aeneatores* fosse da derivare da *aeneati* = incisi, e scriveva: « Siccome da Plinio conosciamo che anche i fanciulli donati della percezione delle pubbliche largizioni si incidevano; così non sarò forse troppo ardo, se a questi suppongo essersi dato il nome di *aeneati frumento publico* ». L'Hirschfeld accettava l'idea dell'Henzen, ma pensava che l'incisione del nome dei fanciulli avvenisse in tavole diverse da quelle delle frumentazioni ordinarie. Il De Ruggiero (Diz. l. 296) notava che i goditori del frumento pubblico in genere sono detti incisi, e tornava all'idea del Mommsen per la quale propendeva anche il Waltzing in Corp. prof. IV, 4 e 5.

E a noi pure sembra che essa appunto vada accettata. Infatti l'obbiezione più grave che le sia stata mossa contro è stata quella

che dei fanciulli facessero parte di un collegio di trombettieri; ma il De Ruggiero (l. c.) ha bene indicato la via che si deve seguire per superarla nel ritenere questi fanciulli come figli di appartenenti al collegio; ed il Waltzing ha richiamato l'attenzione su di un altro caso analogo di presenza di un fanciullo in un collegio (C. VI. 2192 Waltzing p. 5 cfr. l. p. 347 — 8). Invece contro la tesi dell'Henzen-Hirschfeld, oltre quanto osserva il De Ruggiero, sta il fatto che essa presuppone che dei fanciulli anziché partecipare ad un collegio, il che abbiamo visto or ora spiegabile, l'avrebbero costituito essi esclusivamente, il che è certo meno facile ad intendere. Noi perciò dal nostro canto siamo sicuri che l'istituto degli *alimenta* in Roma fosse attuato coll'iscrizione dei fanciulli nelle tavole stesse delle frumentazioni. Il « *recipi, incidi jussisti* » di Plinio 26,3 deve appunto a loro riferirsi. Infatti quest'atto dell'incisione dei fanciulli portava con sé la loro ammissione ai congiari (ciò risulta dal ricordarlo Plinio nel momento stesso in cui a lui « *leviter attingi placet locupletatas tribus datumque congiarium populo* »), ed il conferimento del diritto a posti gratuiti nel circo (1) produceva in altri termini la loro incorporazione nella vera e propria plebe urbana frumentaria, la loro iscrizione in una delle tribù di questa (v. appresso — cfr. C. VI 10220. L'Hirschfeld escludeva che nel tempo di Traiano i fanciulli alimentari fossero iscritti nelle tribù, citando Plinio Paneg 28, ma egli intende certo troppo alla lettera le parole: « *Ex his castra, ex his tribus replebuntur* »).

Abbiamo così stabilite le condizioni essenziali per le ammissioni al pubblico frumento. Oltre di esse non altre ve ne doveano essere. Così va escluso completamente che si pretendessero garanzie della moralità degli ammessi. Lo dice chiaramente Seneca Benef IV, 28, 2: « *frumentum publicum tam fur quam periurus et adulter accipiunt, et sine delectu morum quisquis incisus est. Quicquid aliud est quod tamquam civi non tamquam bono datur, ex aequo boni ac mali ferunt* ». Così è certo che

(1) v. c. 51: *populo cui locorum quinque milia adiecti. Auxeras enim numerum ejus congiarii facilitate.* cfr. c. 28, 4: *quinque milia ingenuorum fuerunt quae liberalitas principis nostri conquisivit, invenit, adscivit.* Il Mommsen in III 446 u. 3 crede che i *loca* del c. 51 si debbano intendere come posti nelle liste delle frumentazioni; ma ciò è contrario al contesto: sono i posti nel circo conferiti conseguentemente all'investimento del diritto al frumento.

ANNUARIO D'ITALIA PER L'ESPORTAZIONE E L'IMPORTAZIONE

di LORETO PASQUALUCCI

Bibliotecario del Ministero degli affari Esteri

QUINTA EDIZIONE - 1903



Illustra le condizioni economiche e finanziarie dell'Italia e degli altri Stati, partitamente i prodotti di esportazione e d'importazione, le condizioni dei singoli mercati, i prezzi di vendita, le tariffe di trasporto e di dogana, la Convenzione internazionale di Berna per i trasporti sulle Ferrovie e per gl'Imballaggi, le vie di comunicazione più brevi e meno dispendiose, gl'importatori, gli esportatori, gli usi commerciali ed i modi d'imballaggio di ciascuna piazza, e molte altre informazioni necessarie per chi si occupa di esportazione e d'importazione.

Il volume di 1400 pagine, in-8 grande, elegantemente rilegato in tela, L. 15.00, franco di porto in Italia: per l'estero spese postali in più. — *Amministrazione: Roma, Via Nomentana 27.*

DIZIONARIO EPIGRAFICO DI ANTICHITÀ ROMANE

(DICTIONNAIRE ÉPIGRAPHIQUE D'ANTIQUITÉS ROMAINES)

PAR

HECTOR DE RUGGIERO

Professeur d'antiquités grecques et latines et d'épigraphie à l'Université de Rome

Ce dictionnaire que le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique en Italie a encouragé et que les savants italiens ainsi que les étrangers ont jugé si favorablement, se trouve désormais dans toutes les principales bibliothèques et académies scientifiques du monde.

Il est publié en fascicules de 32 pages à 2 colonnes, grand in-octavo. Chaque fascicule fr. 1,50.

Le I. volume est publié, le II et le III sont tout deux en cours de publication.

Bullettino dell'Istituto di diritto Romano

pubblicato per cura del segretario perpetuo VITTORIO SCIALOJA professore di diritto romano nella R. Università di Roma. L. PASQUALUCCI, EDITORE.

Pubblica gli atti dell'Istituto, nonchè studii e ricerche di diritto romano. Esce a liberi intervalli in fascicoli di 3 o 4 fogli di stampa, alla fine di ogni anno un volume di 320 pagine.

Prezzo di abbonamento per un anno Lire 15.

Riduzioni di prezzo agli abbonati che richiedono la raccolta completa, (1888-900, vol. I-XIII).

LE TERRE PUBBLICHE

E LA QUESTIONE SOCIALE

PER

ANTONIO RINALDI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

Un grande volume in-8°, grande L. 10,00

SYLLOGE EPIGRAPHICA ORBIS ROMANI

CURA ET STUDIO

HECTORIS DE RUGGIERO

EDITA

L'ouvrage que nous publions sous le titre qu'on vient de lire a pour but de réunir en quelques volumes peu coûteux et faciles à manier, tout ce que l'antiquité nous a légué d'inscriptions romaines ou grecques méritant de fixer l'attention.

L'accueil qu'il a déjà reçu d'un public d'élite nous a prouvé qu'il arrivait à son heure et répondait à un besoin. L'épigraphie n'est plus, en effet, une science abstraite dont les seuls initiés comprennent l'intérêt. Bien peu d'érudits se dispensent d'y recourir pour leurs études du passé, parce que les inscriptions, personne n'en doute, constituent un guide sûr, dont on ne saurait s'affranchir sans s'exposer à des mécomptes.

Notre ouvrage, écrit en latin, sera divisé en quatre volumes. Comme on pourra s'en rendre compte par l'extrait d'autre part, les inscriptions sont données, dans chaque volume, non pas sous leur forme lapidaire, mais en caractères courants; elles sont de plus *développées*, c'est-à-dire sans abréviations d'aucune sorte, ce qui les met à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, la disposition typographique que nous avons adoptée permet du reste de reconstituer facilement le texte primitif, ainsi qu'il se présente sur la pierre ou sur tel autre objet qui l'a fourni.

Nous avons groupé les inscriptions par provinces; toutefois, lorsqu'une province fournissait un nombre d'inscriptions trop considérable, nous l'avons subdivisée en régions. Un exemple de cette subdivision est donné par l'un des volumes en cours de publication, dont nous reproduisons ci-après une partie du sommaire:

Inscriptiones regionis Italiae prima

a) Latii veteris

I. Inscriptiones sacrae. — II. Inscriptiones Augustorum domusque Augustae. — III. Inscriptiones magistratum populi Romani. — IV. Inscriptiones apparitorum et servorum publicorum. — V. Fasti et tituli sacerdotum publicorum populi Romani. — VI. Latercula et tituli militum. — VII. Tituli officialium augustorum. — VIII. Tituli municipales. — IX. Tituli officialium et artificum. — X. Tituli ad ludos pertinentes. — XI. Inscriptiones sepulcrales. — XII. Inscriptiones variae. — XIII. Instrumenta. — XIV. Inscriptiones christianae.

b) Latii adiecti et Campaniae.

I. Inscriptiones sacrae etc.

Le *premier volume*, en préparation, sera consacré aux inscriptions de Rome.

Le *second volume*, en cours de publication et rédigé par M. le prof. **Dante Vaglieri**, comprendra toutes les inscriptions de l'Italie, Rome exceptée.

Le *troisième volume*, en cours de publication et rédigé par M. **Emile Espéran-dieu**, sera consacré aux provinces occidentales de l'Europe et à l'Afrique romaine.

Enfin, le *quatrième volume*, en préparation, contiendra les inscriptions des provinces orientales de l'Europe, de l'Égypte et de l'Asie.

Chaque volume formant un tout parfaitement indépendant du restant de la publication, se composera de 40 fascicules environ et sera pourvu de tables méthodiques.

Le prix du fascicule de 32 pages, grand in-8° à deux colonnes, est de 1 '50 pour les abonnés à deux volumes au moins, et de fr 1,75 pour les abonnés à un seul volume.